

disabilità e diritti in Emilia-Romagna

Istruzioni per l'uso

Edizione dicembre 2022

Sommario

- 5** > Presentazione
- 7** > I diritti delle persone con disabilità
- 8** > Invalidità civile
- 11** > Procedura di presentazione della domanda
- 19** > Quali benefici a seguito dell'accertamento?
- 19** > (1) assegno mensile di assistenza
- 23** > (2) pensione di inabilità
- 27** > (3) assegno sociale
- 32** > (4) indennità di accompagnamento
- 36** > (5) indennità mensile di frequenza
- 41** > (6) benefici e agevolazioni fiscali per sordi e ciechi civili
- 47** > (7) indennità di comunicazione
- 52** > Handicap e agevolazioni
- 57** > Abbattimento delle barriere architettoniche
- 60** > Agevolazioni per il settore auto
- 61** > Rilascio del contrassegno invalidi
- 65** > Patente speciale di guida
- 67** > Il cosiddetto "Dopo di noi"
- 73** > Delibera Agcom 290-2021 75
- 74** > Casi giurisprudenza 76
- 77** > Breve schema riepilogativo delle principali funzioni
- 79** > Mappa delle funzioni della Regione Emilia-Romagna in tema di disabilità

► Presentazione

Al centro di questa guida, che aggiorniamo periodicamente, c'è l'obiettivo di offrire uno strumento concreto ed utile per aiutare la vita delle persone con disabilità. Ogni persona è portatrice di propri bisogni ed esigenze diversificate spesso da quelle degli altri e che necessitano del sostegno e dell'intervento della Pubblica Amministrazione. Ogni persona con disabilità affronta come ogni altro cittadino il confronto con la "burocrazia" e la opportunità o necessità di avere chiaro e accessibile il rapporto con lo Stato nelle sue articolazioni.



Inoltre, quando parliamo di disabilità, non possiamo che parlarne al plurale: non esiste una sorta di "disabilità" unica ed omogenea, ma esistono disabilità diversissime l'una dall'altra, rendendo certamente difficile e complessa la risposta alla erogazione di servizi da parte della Pubblica Amministrazione. Dalla necessità di superare le barriere architettoniche all'intervento sociale e di sostegno, dal linguaggio e dalla comunicazione – a volte – fino alla fruizione di cultura e tempo libero, si aprono di fronte alla Pubblica Amministrazione esigenze diversificate e che non possono essere soddisfatte da un'unica semplice azione.

Questa guida, quindi, è un semplice strumento per fare maggiore chiarezza sui canali e sugli strumenti ai quali la persona con disabilità ha necessità di accedere e vuole rendere un po' più semplice la sua vita quotidiana.

Cosa c'entra il Difensore civico con tutto ciò? La presenza di diritti sociali accanto ai tradizionali diritti di libertà è un punto centrale della nostra Costituzione e rappresenta l'ossatura di una società che vuole offrire ad ognuno il massimo delle opportunità e che, quindi, deve intervenire a favore dei soggetti in condizioni di svantaggio per evitare che si accentuino le differenze sociali, di reddito e si sviniscano le potenzialità umane, lavorative, di vita sociale che consentano ad ognuno la realizzazione

di una vita dignitosa e felice, pur nelle difficoltà che gli si presentano.

In base all'art. 2 della Costituzione, infatti, "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale".

Il Difensore civico regionale, che ha il compito centrale di intervenire non solo sulla eventuale illegittimità degli atti della Pubblica Amministrazione, ma anche sulla "qualità" dell'accesso del cittadino alle strutture della macchina pubblica, per una Pubblica Amministrazione ispirata realmente ai principi di buon andamento e imparzialità, deve operare perché questi principi si realizzino pienamente e vengano percepiti dal cittadino come davvero adeguati ed imparziali. Una macchina pubblica che "dimentica" le persone che presentano delle disabilità non è sicuramente imparziale in senso pieno e non risponde neppure al principio di "buon andamento" in quanto la sua "efficacia", "efficienza" ed "economicità" tralasciano di curare le potenzialità oltre che i bisogni espressi da un numero consistente di cittadini.

Questa guida, quindi, vuole essere solo un piccolo contributo ad una maggiore accessibilità della Pubblica Amministrazione da parte delle persone con disabilità, dei loro familiari, della loro variegata ed importante rete di associazioni e degli stessi operatori degli uffici pubblici, necessari protagonisti di una Pubblica Amministrazione "amica" del cittadino.

Carlotta Marù

Difensore civico Emilia-Romagna

➤ I diritti delle persone con disabilità

Nell'ordinamento italiano, gli articoli 2 e 3 della Costituzione affermano il primato della persona ed il principio di eguaglianza, nella sua accezione formale e sostanziale. I diritti delle persone con disabilità sono tutelati su una base di eguaglianza con gli altri attori sociali.

A livello costituzionale, tuttavia, l'unico riferimento esplicito alla disabilità è contenuto nell'art. 38, dove si garantisce il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale "a tutti i cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere". La corresponsione dei benefici previdenziali trova dunque in questo articolo il proprio fondamento costituzionale. Le altre fonti del diritto (leggi, regolamenti, etc.) che si occupano specificamente di questioni relative alla disabilità costituiscono pertanto ulteriori strumenti attraverso i quali il dettato costituzionale trova attuazione: le procedure dirette ad ottenere i benefici previdenziali e, più in generale, quelle che prevedono agevolazioni lavorative, fiscali e sociali fanno parte di un sistema diretto a garantire l'effettività dei diritti delle persone con disabilità.

Per accedere ai vari benefici previsti dalla legge è necessario un accertamento dello stato di invalidità civile o di handicap, secondo una procedura che è stata unificata per legge (cfr. l. 80/2006, di conversione del d.l. 4/2006), e che è stata oggetto di semplificazione a fine 2018. Tuttavia, l'accertamento delle minorazioni civili viene effettuato con criteri diversi da quelli adottati per la valutazione dello stato di handicap ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e produce un verbale di certificazione diverso.

Le domande dirette ad ottenere i benefici previdenziali vanno presentate all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), per via telematica, mentre per ottenere altre agevolazioni lavorative, fiscali e sociali si ha una competenza differenziata.

Di seguito, chiariremo cosa sono l'invalidità civile e l'handicap, poi indicheremo la

procedura da seguire per il loro riconoscimento, e infine signaleremo a quali diritti quali si può accedere a seguito dell'accertamento dell'invalidità civile o dell'handicap.

> Invalidità civile

Le categorie che possono accedere alla qualifica di “invalido civile” sono: mutilati e invalidi civili, persone con talassemia e drepanocitosi.

Riferimenti normativi



Legge 30/03/1971, n. 118- Artt. 2, 6, 11

D.Lgs. 23/11/1988, n. 509- Art. 6

D.M. del Ministero della Sanità 05/02/1992

D.L. 10/01/2006, n. 4- Art. 6

D.L. 01/07/2009, n. 78- Art. 20

L'invalidità civile consiste nella difficoltà a svolgere le funzioni tipiche della vita quotidiana o di relazione a causa di una menomazione o di un deficit fisico, psichico o intellettuale, della vista o dell'udito (l'esatta definizione è contenuta nella l. 118/71). L'invalidità si definisce “civile” quando non deriva da cause di servizio, di guerra o di lavoro. La sua valutazione si basa sulla riduzione della capacità lavorativa, con la conseguente attribuzione di una percentuale, le cui modalità di accertamento (così come l'indicazione delle percentuali di riferimento) sono definite nel d.m. 5 febbraio 1992. In altre parole, la riduzione della capacità lavorativa è il concetto che deve essere valutato per determinare la percentuale d'invalidità, individuando anche in questo modo la capacità lavorativa residua. Tale riduzione non comporta l'impossibilità di un inserimento lavorativo, ma la difficoltà di eseguire una determinata attività nei modi e nei limiti considerati “normali” per un individuo. Il grado minimo di riduzione permanente della capacità lavorativa, per la qualifica di invalido civile, è un terzo (33%) determinato in base alla tabella, approvata con decreto del Ministro della Salute del 5 febbraio 1992:

Percentuale di invalidità	Benefici ottenibili
fino al 33%	Nessun riconoscimento
dal 46%	Iscrizione nelle liste speciali dei Centri per l'Impiego per l'assunzione agevolata
dal 33% al 73%	Assistenza sanitaria e agevolazioni fiscali
dal 66%	Esenzione ticket sanitario
dal 74% al 100%	Prestazioni economiche

In caso di riconoscimento di un grado di invalidità compreso tra il 74% e il 100%, o della sordità o cecità, per ottenere le prestazioni economiche l'INPS procede alla verifica dei dati socio-economici e reddituali trasmessi dall'interessato per via telematica (secondo la procedura riportata infra).

Le prestazioni economiche riconosciute e pagate dall'INPS in presenza dei relativi requisiti sanitari e reddituali sono:

Per gli invalidi civili:

- pensione di inabilità (invalidi totali);
- indennità di frequenza (minori invalidi);
- assegno mensile (invalidi parziali);
- indennità di accompagnamento.

Per i ciechi civili:

- pensione ai ciechi assoluti;
- pensione ai ciechi parziali;
- indennità speciale;
- indennità di accompagnamento.

Per i sordi:

- pensione;
- indennità di comunicazione.

Nota bene



Si indica la percentuale di invalidità anche per i maggiori di quindici anni, per l'iscrizione nelle liste speciali di collocamento ai sensi della l. 68/1999. Inoltre, unicamente ai fini dell'assistenza sociosanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati e invalidi civili i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

L'accertamento delle minorazioni civili è effettuato da specifiche Commissioni, che operano presso ogni Azienda USL. Per ottenere i benefici previdenziali, l'utente deve rivolgersi all'INPS, tramite procedura telematica. A tal fine, deve munirsi di un PIN, che può essere richiesto:

- attraverso il sito INPS, dove sono indicate le istruzioni per la registrazione;
- attraverso il numero verde INPS.
- In alternativa, vale anche il possesso di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Le persone invalide che presentino gli ulteriori requisiti previsti dalla legge possono ottenere i relativi benefici (sui quali cfr. più ampiamente *infra*), a condizione che abbiano ottenuto il riconoscimento della loro condizione di invalidità. La richiesta di tale riconoscimento può essere presentata:

- dall'interessato che si ritiene invalido;
- da chi rappresenta legalmente l'invalido (genitore, o tutore nel caso degli interdetti);
- da chi cura gli interessi dell'invalido (il curatore nel caso degli inabilitati).

Come anticipato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, alle domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità si applica una procedura unica. Corredate di certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, le domande devono essere inoltrate all'INPS esclusivamente per via telematica.

La presentazione della domanda prevede due fasi distinte, ma consequenziali:

- 1** rilascio del certificato medico digitale da parte del medico curante;
- 2** domanda per l'accertamento dello stato di invalidità o di handicap, da presentare all'INPS per via telematica.

➤ Procedura di presentazione della domanda

Chi può presentare domanda



Possono presentare domanda di riconoscimento dell'invalidità i cittadini italiani che abbiano la residenza sul territorio nazionale.

Possono inoltre fare domanda: i cittadini stranieri comunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato iscritti all'anagrafe del Comune di residenza, nonché i cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato e titolari del requisito del permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all'art. 41 TU immigrazione, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo.

Il riconoscimento dell'invalidità civile prende avvio con l'inoltro all'INPS del certificato medico introduttivo da parte del medico di base. Successivamente il cittadino, utilizzando il codice del certificato medico, inoltra la domanda di accertamento sanitario all'Istituto, al fine di verificare il grado di invalidità civile, la cecità civile, la sordità, la disabilità e l'handicap.

La presentazione della domanda, che segue la procedura telematica, prevede dunque due fasi distinte, ma consequenziali:

- 1** rilascio del certificato medico digitale da parte del medico curante;
- 2** domanda per l'accertamento dello stato di invalidità o di handicap, da presentare all'INPS per via telematica.

- 1** Il certificato medico digitale è rilasciato da un medico certificatore accreditato

(l'elenco dei medici certificatori è pubblicato sul sito www.inps.it), in possesso di un proprio PIN, che compila direttamente sul sito dell'INPS la certificazione medica richiesta. Il medico invia la certificazione per via telematica e rilascia la stampa originale firmata da esibire all'atto della visita, unitamente alla ricevuta di trasmissione col numero del certificato (quest'ultimo codice è molto importante, in quanto consente al sistema di abbinare il certificato medico alla domanda).

Dati necessari



I dati necessari per la completezza del certificato medico sono i seguenti:

- dati anagrafici del cittadino, completi di codice fiscale e di numero della tessera sanitaria
- dati clinici (anamnesi, obiettività)
- nel caso di domanda intesa ad ottenere l'indennità di accompagnamento è necessario che la certificazione del medico curante contenga una delle seguenti diciture: "persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita" oppure "persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore".
- indicazione di eventuali patologie oncologiche in atto (la legge n. 80/2006 prevede che l'accertamento dell'invalidità civile e dell'handicap deve essere effettuato dalle commissioni mediche entro 15 giorni dalla domanda dell'interessato)
- indicazione di eventuali patologie gravi previste nell'allegato al Decreto Ministeriale 2 agosto 2007 (al fine di contenere i tempi di convocazione entro 15 giorni)
- indicazione della finalità del certificato (per invalidità civile, cecità, sordità, handicap, disabilità) diagnosi, con codifica ICD9

In caso di visita domiciliare il medico certificatore dovrà sbarrare l'apposita casella, presente nel certificato medico, dove è specificato che: "Sussistono in atto controindicazioni mediche che rendono rischioso o pericoloso per sé o per gli altro lo spostamento del soggetto dal suo domicilio".

Il certificato ha validità massima di 90 giorni (cfr. Messaggio INPS del 9 novembre 2010, n. 28110). Se la domanda non viene presentata entro questo termine, il numero di certificato impresso sulla ricevuta non è più utilizzabile per l'inoltro telematico delle domande.

- 2** Una volta ottenuto il PIN, e comunque entro e non oltre 30 giorni dall'invio della certificazione da parte del medico, l'interessato è tenuto ad accedere al sito INPS e compilare la domanda volta all'accertamento dello stato di invalidità o di handicap. Inseriti i dati richiesti (compreso il numero del certificato telematico riportato sulla ricevuta rilasciata dal medico), la domanda (nella quale è possibile indicare i giorni di disponibilità per presentarsi alla visita) va inviata per via telematica. Il sistema rilascia in automatico una ricevuta, che può essere stampata.

Nella ricevuta rilasciata dal sistema sono riportati luogo, data e ora della convocazione davanti alla Commissione Medica integrata (ossia della Commissione Medica della ASL territorialmente competente, integrata con un medico INPS). La Commissione deve fissare la data della visita entro 30 giorni dalla presentazione della domanda (15 nel caso di patologia oncologica ai sensi dell'art. 6 della l. 80/06 o per una patologia ricompresa nel d.m. 2 agosto 2007).

La data di convocazione a visita viene fornita con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo e alla e-mail comunicata, ed è visibile sul sito internet dell'INPS. In questa lettera sono riportati i riferimenti della prenotazione (data, orario, luogo di visita), la documentazione da portare all'atto della visita (documento di identità, certificato firmato dal medico certificatore, altra documentazione sanitaria, ecc.).

Qualora non sia possibile fissare la visita entro l'arco temporale massimo, a causa dell'indisponibilità di date nell'agenda, la procedura può attribuire date successive rispetto al limite indicato, oppure registrare la domanda e riservarsi di definire

in seguito la prenotazione della visita. In quest'ultimo caso, l'invito a visita sarà sostituito dall'avviso di prenotazione.

Nel caso sia stato fornito solo l'avviso di prenotazione, una volta definita la data di convocazione, l'invito a visita sarà reso visibile nella procedura e sarà comunicato con lettera raccomandata (A/R) all'indirizzo indicato nella domanda e alla mail eventualmente comunicata.

In caso di impedimento, si hanno 30 giorni dalla data della domanda per richiedere un nuovo appuntamento.

Durante la visita, il richiedente ha il diritto di farsi assistere da un proprio medico, che potrà quindi illustrare la situazione clinica della persona interessata.

➤ **Visita a domicilio**

Nel caso in cui lo spostamento per recarsi alla visita medica comporti un grave rischio per la salute dell'interessato, quest'ultimo può richiedere la visita domiciliare, esibendo il certificato medico. Il medico abilitato a rilasciare il certificato introduttivo deve compilare ed inviare (sempre per via telematica, collegandosi al sito dell'INPS) il certificato medico di richiesta visita domiciliare, almeno 5 giorni prima della data già fissata per la visita ambulatoriale.

La richiesta viene valutata dal Presidente della Commissione Medica; se viene accolta, è data comunicazione al richiedente del giorno e dell'ora in cui avverrà la visita, altrimenti è indicata una nuova data di invito a visita ambulatoriale. Tali comunicazioni vengono notificate con le consuete modalità (visualizzazione sul sito Internet, eventuale invio per posta elettronica, lettera raccomandata).

➤ **Impedimento**

In caso di impedimento, la persona può chiedere una nuova data di visita collegandosi al sito dell'Inps e accedendo al Servizio online con il proprio codice di identificazione personale (PIN). Qualora non si presenti nemmeno a tale visita, la domanda perderà efficacia e l'interessato dovrà presentare una nuova istanza.

Viene fissato un nuovo appuntamento anche in caso di mancato preavviso, solo che una seconda mancata presentazione senza preavviso determina l'archiviazione della domanda, che dovrà essere ripresentata ricominciando da capo l'intera procedura.

> Procedura di accertamento

Con Determinazione n. 189 del 20 ottobre 2009, attuativa della legge n. 102/09, si è disposto il seguente iter: l'INPS trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande ricevute alla ASL. La Commissione medica ASL è integrata da un medico INPS, che è componente effettivo. La composizione complessiva della Commissione è la seguente: un medico specialista in medicina legale; due medici, di cui uno specialista in medicina del lavoro; un medico dell'INPS; un sanitario.

È bene tenere presente che la Commissione Medica potrebbe trattenere presso di sé gli originali dei documenti presentati, e che ha anche il potere di autenticare contestualmente la copia che l'interessato porta con sé, in modo che quest'ultimo non rimanga sprovvisto degli originali. Al termine della visita viene redatto il verbale elettronico contenente l'esito relativo; il giudizio della Commissione Sanitaria può essere unanime (in questo caso è considerato definitivo) o adottato a maggioranza.

Gli accertamenti sanitari, dunque, possono concludersi con giudizio unanime della Commissione Sanitaria – previa validazione del Responsabile del CML territorialmente competente –, o con giudizio a maggioranza. Nel primo caso il giudizio è definitivo, mentre nel secondo gli atti devono essere esaminati dal Responsabile del centro medico-legale dell'INPS, che può validare il verbale (entro 10 giorni) o fissare una nuova visita (entro 20 giorni). La Commissione medica si può avvalere anche della consulenza di uno specialista della patologia del richiedente. Subito dopo la visita, la ASL può rilasciare un certificato provvisorio, che ha efficacia immediata per il godimento dei benefici legati allo stato di invalidità ed handicap.

Tuttavia, il certificato deve essere convalidato dal Centro medico-legale dell'ufficio INPS territorialmente competente che, ai sensi dell'art. 20 l. 102/09, può anche decidere di convocare l'interessato.

Concluso l'iter sanitario, il verbale definitivo è inviato all'interessato per via telematica. Completata la fase di accertamento sanitario, l'INPS invia all'interessato il verbale in versione integrale (cioè contenente tutti i dati sensibili) e ridotta (ossia con

solo la valutazione finale); quest'ultima versione è utilizzabile ai fini amministrativi (ad esempio, può essere presentata al datore di lavoro per la concessione delle agevolazioni lavorative). Per chi sia in possesso di apposito PIN, copia del verbale è presente anche sul sito INPS.

Se è stato riconosciuto il diritto ad ottenere una prestazione economica, l'INPS richiede all'interessato di completare l'inserimento on line dei dati necessari per accertare la sussistenza dei propri requisiti personali e reddituali (es. reddito personale, coordinate bancarie). L'INPS effettua poi i controlli amministrativi e di reddito necessari a procedere all'erogazione della prestazione economica. Infine, all'interessato viene inviata comunicazione di riconoscimento o rigetto della prestazione economica: normalmente, i benefici economici riconosciuti decorrono dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario all'ASL. La Commissione può indicare, in via eccezionale e in base alla documentazione clinica visionata, una data successiva diversa. In ogni caso, per l'erogazione dei benefici possono trascorrere al massimo 120 giorni dalla data di presentazione della domanda.

➤ **Aggravamento**

In caso di aggravamento della propria condizione, è necessario richiederne l'accertamento seguendo l'iter previsto per la domanda di accertamento iniziale, allegando adeguata documentazione attestante il peggioramento delle proprie condizioni di salute.

➤ **Revisione**

Con Messaggio del 25/02/2022 l'INPS ha individuato nuove modalità operative per razionalizzare l'iter di revisione delle prestazioni assistenziali e rendere il procedimento più celere e immediato, oltre che meno gravoso per gli interessati. A tal fine, viene implementato, anche in quest'ambito, l'uso dello strumento tecnologico informatico a vantaggio dell'economicità e dell'efficienza del procedimento amministrativo.

Pertanto, il nuovo procedimento di convocazione a visita di revisione si sviluppa

secondo le modalità di seguito descritte:

- a) quattro mesi prima della data prevista per la visita di revisione, le procedure informatiche estraggono dagli archivi le posizioni interessate e viene trasmessa al cittadino una lettera, con posta prioritaria, contenente l'invito ad allegare la propria documentazione sanitaria tramite il servizio online "Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile" (cfr. il messaggio n. 3315 del 1° ottobre 2021); qualora l'interessato intenda avvalersi della valutazione sugli atti, tale modalità accertativa sarà utilizzata per la definizione delle domande/posizioni in attesa di valutazione sanitaria, ai sensi dell'articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, inserito, in sede di conversione, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Tale articolo, infatti, introduce la possibilità per le commissioni mediche preposte all'accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap di redigere verbali, sia di prima istanza che di revisione, anche solo valutando gli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva;
- b) in presenza di idonea documentazione sanitaria, da inviarsi entro 40 giorni dalla data di spedizione della lettera di cui al punto a), il processo di revisione si conclude con la valutazione sugli atti. Diversamente, si procede alla fissazione della visita di revisione, di cui al punto successivo;
- c) qualora non sia possibile procedere a una valutazione sugli atti o nel caso di mancata trasmissione di documentazione medica integrativa, l'interessato è convocato a visita diretta e, a tale fine, riceve, a mezzo raccomandata A/R, l'invito a presentarsi presso l'Unità Operativa Complessa (UOC) o l'Unità Operativa Semplice (UOS) competente per territorio

Ricorso

Nei confronti di un verbale della Commissione che non riconosca totalmente o parzialmente la condizione di invalidità, la gravità dell'handicap o la necessità di accompagnamento o di frequenza è possibile ricorrere giudizialmente. La competenza spetta al Tribunale ordinario del luogo di residenza dell'interessato. Dal 1° gennaio 2012 è necessario che il giudizio sia preceduto da un'istanza di accertamento tecnico preventivo, le cui spese devono essere anticipate dal richiedente. L'accertamen-

to, che ha la funzione di consentire la verifica della condizione sanitaria sulla quale si basa la richiesta di riconoscimento dell'invalidità, è compiuto da un consulente tecnico nominato dal giudice, alla presenza di un medico legale dell'INPS. In sostanza, il ricorrente deve recarsi presso il Tribunale di competenza (quello di propria residenza) e presentare l'istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie che legittimano la pretesa fatta valere. Se questo accertamento preventivo non viene effettuato, non si può procedere per via giudiziale.

L'accertamento medico è compiuto da un consulente tecnico nominato dal giudice alla presenza di un medico legale dell'INPS. La relazione tecnica redatta dal consulente deve essere trasmessa alle parti (cioè all'INPS e al ricorrente).

Il giudice assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni entro cui dichiarare se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico. In mancanza, il giudice, entro ulteriori trenta giorni, si pronuncia con un provvedimento di conferma della relazione. Il decreto è inappellabile, cioè non si possono più presentare ricorsi.

Qualora, invece, una delle parti contesti le conclusioni presentate dal consulente tecnico d'ufficio nella propria relazione, essa dovrà presentare (sempre entro trenta giorni dalla dichiarazione di dissenso), con l'assistenza di un difensore, un ricorso contenente i motivi della contestazione della relazione del consulente. Inizierà, così, un giudizio vero e proprio che si chiuderà con una sentenza inappellabile.

L'istanza va presentata dall'interessato, assistito da un avvocato, alla sezione di lavoro e previdenza del Tribunale territorialmente competente, entro e non oltre 180 giorni dalla data di ricevimento del verbale di accertamento che intende contestare.

Il giudice nominerà un medico legale, che potrà essere affiancato da medici legali di parte (dell'interessato e dell'INPS) e che avrà il compito, esaminata la documentazione sanitaria ed eventualmente visitato l'interessato, di redigere una relazione. Se il parere è favorevole e non ci sono contestazioni, l'INPS procede al pagamento delle prestazioni dovute entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento giudiziale. In caso contrario, il ricorso giudiziale va presentato in tribunale entro 30 giorni dal deposito delle contestazioni.

Qualora l'INPS non riconosca il diritto ai benefici economici derivanti da invalidità per motivi diversi da quelli sanitari, si può proporre ricorso amministrativo al Comitato Provinciale dell'INPS entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento di diniego. Se, entro 90 giorni, il Comitato Provinciale non risponde o non accoglie il ricorso, allora si può presentare domanda giudiziale al Tribunale, Sezione Previdenza e Lavoro.

> Quali benefici a seguito dell'accertamento?

Una volta ottenuto il certificato in cui si attesta lo stato di **invalidità civile**, la persona ha diritto ad ottenere una serie di prestazioni economiche, che dipendono dalla gravità dell'invalidità e da altre condizioni soggettive specifiche (tra queste, l'età del soggetto). In particolare, si tratta di:

- (1) assegno mensile di assistenza
- (2) pensione di inabilità
- (3) assegno sociale
- (4) indennità di accompagnamento
- (5) indennità mensile di frequenza
- (6) benefici e agevolazioni fiscali per sordi e ciechi civili
- (7) indennità di comunicazione.

1 *Assegno mensile di assistenza*

L'assegno mensile è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti invalidi, a cui sia stata riconosciuta un'infermità fisica o mentale tale da provocare una riduzione parziale della capacità lavorativa (dal 74% al 99%) e con un reddito inferiore alle soglie previste annualmente dalla legge.

L'assegno mensile spetta ai mutilati e invalidi civili di età compresa tra i 18 e i 67 anni, nei cui confronti, in sede di visita medica presso la commissione sanitaria com-

petente, sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% (invalidi parziali), che non prestino attività lavorativa e che si trovino in stato di bisogno economico.

Ogni anno viene fissata la soglia di reddito personale dell'invalido che, se superata, fa venire meno il diritto all'assegno mensile.

L'assegno è incompatibile con l'erogazione di altre pensioni di invalidità erogate da altri organismi (esempio INPS, INPDAP ecc.). È, inoltre, incompatibile con pensioni di invalidità di guerra, lavoro e servizio. L'interessato può optare per il trattamento economico più favorevole, tenendo presente che la rinuncia all'uno o all'altro è irrevocabile per l'INPS. Unica eccezione è rappresentata dai titolari di rendita INAIL, per i quali l'opzione non comporta una rinuncia al diritto, ma la sospensione dell'erogazione della prestazione.

Al compimento del 67esimo anno di età cessa l'erogazione dell'assegno mensile e, in sostituzione, è concesso l'assegno sociale.

In caso di morte dell'invalido l'assegno mensile non si trasmette agli eredi.

La concessione dell'assegno mensile non è più subordinata all'obbligo di iscrizione nelle liste speciali di collocamento; per dimostrare la mancanza di attività lavorativa, l'interessato deve produrre annualmente all'INPS una dichiarazione sostitutiva nella quale dichiara di prestare o non prestare attività lavorativa.

L'assegno viene concesso, in assenza di iscrizione alle liste di collocamento, nel caso l'interessato sia stato dichiarato non collocabile al lavoro, oppure dimostri la frequenza scolastica. Ciò non toglie che la persona invalida possa essere iscritta alle liste di collocamento, anche nel caso in cui svolga attività lavorativa.

Nel 2022 è cambiato il requisito di accesso per l'assegno di invalidità INPS: in virtù del DL 146/2021 (articolo 12-ter), si ritiene superato il vincolo dell'inattività lavorativa ai fini della maturazione del diritto alla prestazione e alla corresponsione del sussidio mensile, sostituito dal nuovo requisito di reddito da lavoro annuale, pari a 4.931 euro. Con il messaggio 4689 del 28 dicembre 2021 l'INPS si adegua alla nuova norma confermando che "a far data dall'entrata in vigore della legge n. 215 del 2021 (21 dicembre 2021), nel procedimento di liquidazione dell'assegno mensile (...), sarà riconosciuto il diritto a tale prestazione economica anche quando il soggetto richiedente svolga un'attività lavorativa il cui reddito annuale non superi o sia pari a € 4.931,00".

Requisiti



- riconoscimento di una percentuale di invalidità compresa tra il 74% e il 99%;
- stato di bisogno economico, ovvero il reddito non deve superare i limiti personali stabiliti annualmente (per l'anno 2019 pari a 4.906,72 euro);
- età compresa tra i 18 e i 67 anni;
- cittadinanza italiana;
- iscrizione all'anagrafe del comune di residenza per i cittadini stranieri comunitari;
- titolarità del permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all'art. 41 TU immigrazione per i cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo¹;
- non svolgimento di attività lavorativa (salvo casi particolari);
- residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

¹ Dall'8 gennaio 2007, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ha sostituito la carta di soggiorno. Si tratta di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato che può essere richiesto solo da chi possiede un permesso di soggiorno da almeno 5 anni. Una volta ottenuto questo permesso, il cittadino straniero risulta titolare di alcuni diritti, tra i quali: può vivere in Italia a tempo indeterminato; fare ingresso in Italia senza bisogno del visto; svolgere qualsiasi attività lecita che non sia riservata ai cittadini italiani; accedere in condizione di parità rispetto al cittadino italiano ai servizi pubblici; partecipare alla vita pubblica locale; esercitare l'elettorato attivo e passivo. La Legge di stabilità per il 2014 (L. n. 147/2013) ha esteso la concessione della Carta Acquisti (introdotta dal D.L. 112/2008 a sostegno delle fasce più deboli per il sostegno all'acquisto dei generi alimentari e al pagamento delle bollette energetiche), inizialmente prevista solo per i cittadini italiani, anche agli stranieri in possesso di questo permesso di soggiorno. Inoltre, la legge n. 97/2013 ha esteso ai titolari di tale permesso il diritto all'Assegno per il Nucleo familiare erogato dai Comuni di residenza, per i nuclei familiari con almeno tre figli minori.

N.B.: la sentenza n. 40/2013 della Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma che subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno – ora permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo – la concessione ai cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità.

Riferimenti normativi



Legge 30/03/1971, n. 118 - Artt. 11-15

Legge 23/12/1996, n. 662 - Art. 1, commi 248-249, 254

Legge 24/12/2007, n. 247- Art. 1, comma 35

D.L. 21/06/2013, n. 69 - Art. 42-ter

D.L. 21/10/2021, n. 146 - Art. 12-ter

> Come si calcola il reddito annuo per avere diritto all'assegno

Il reddito annuale che non deve essere superato dalla persona invalida per avere diritto all'assegno mensile viene fissato dalla Direzione Centrale delle Prestazioni dell'INPS con delle specifiche circolari, emanate anno per anno.

Nella determinazione del reddito rilevante sono valutabili i redditi di qualsiasi natura calcolati ai fini Irpef al netto degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali. Non entrano quindi nella valutazione del reddito l'importo stesso dell'assegno mensile, le rendite Inail, le pensioni di guerra, l'indennità di accompagnamento. Anche la casa di abitazione è stata recentemente dispensata dalla valutazione del reddito. La valutazione del reddito deve essere effettuata nei confronti del solo percettore del sostegno economico, e non anche del coniuge o degli altri familiari.

Importo dell'assegno



L'importo dell'assegno mensile previsto per l'anno 2022 è di euro 291,98, pagati per 13 mensilità.

L'assegno mensile non è soggetto a IRPEF.

> **Dichiarazione periodica**

Entro il 31 marzo di ogni anno i titolari di assegno mensile di assistenza devono inviare all'INPS una dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza dei requisiti di legge. In particolare, gli invalidi civili parziali titolari di assegno mensile sono tenuti a presentare la dichiarazione di responsabilità relativa alla permanenza del requisito di mancata prestazione di attività lavorativa. Il modello INPS da compilare è denominato ICLAV. La legge prevede una semplificazione per i disabili intellettivi o psichici poiché in sostituzione della dichiarazione può essere presentato un certificato medico che riporti la patologia.

Questi soggetti ricevono dall'INPS, in tempo utile, un avviso e la segnalazione della procedura da seguire per presentare la relativa dichiarazione. Tenuta presente la scadenza del 31 marzo, se non si riceve alcuna comunicazione entro la fine di febbraio (tramite una lettera che contiene anche i codici a barre necessari per completare la procedura informatica) è opportuno rivolgersi agli uffici INPS territorialmente competenti (ossia quelli del luogo di residenza).

Dal 2011 le dichiarazioni vanno presentate esclusivamente per via telematica. L'interessato può:

- rivolgersi ad un CAAF o a un professionista abilitato, che trasmetteranno i dati direttamente al sistema informatico dell'INPS;
- utilizzare il PIN in suo possesso e trasmettere la dichiarazione via internet.

2 Pensione di inabilità

La pensione di inabilità è una prestazione economica erogata su richiesta a mutilati e invalidi civili di età compresa tra i 18 e i 67 anni, ai quali l'apposita Commissione sanitaria abbia riconosciuto un'inabilità lavorativa totale e permanente e che si trovino in uno stato di bisogno economico. Coloro ai quali viene riconosciuto il diritto alla pensione di inabilità, che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e non sono in grado di compiere atti della vita quotidiana, possono presentare domanda per l'assegno per l'assistenza personale e continuativa.

Ogni anno viene fissata la soglia di reddito personale che, se superata, fa venire meno il diritto alla pensione di inabilità. La pensione è compatibile con le prestazioni dirette concesse a titolo di invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con gli altri trattamenti pensionistici diretti concessi per invalidità. È inoltre compatibile l'indennità di accompagnamento con l'eventuale attività lavorativa.

Al compimento del 67esimo anno di età la pensione di inabilità diventa assegno sociale.

In caso di morte, la pensione di inabilità non si trasmette agli eredi.

Riferimenti normativi



Legge 30/03/1971, n. 118 - Artt. 11-15

Legge 23/12/1996, n. 662 - Art. 1, commi 248-249, 254

Legge 24/12/2007, n. 247 - Art. 1, comma 35

D.L. 21/06/2013, n. 69 - Art. 42-ter

Requisiti



> *Ne hanno diritto*

- i lavoratori dipendenti;
- i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
- coloro che sono iscritti ai fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell'Assicurazione Generale Obbligatoria.

> *È richiesta*

- assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
- almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione

e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda;

- età compresa fra i 18 e i 67 anni;
- essere cittadino italiano o cittadino UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo (per un approfondimento, cfr. nota 1);
- disporre di un reddito annuo personale non superiore a Euro 17.050,42 euro (valido per il 2022).

> Inoltre

- cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa;
- cancellazione dagli elenchi di categoria dei lavoratori;
- cancellazione dagli albi professionali;
- rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione ed a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.

> Come si calcola il reddito annuo per avere diritto alla pensione di inabilità

Il reddito annuale che non deve essere superato dalla persona invalida per avere diritto alla pensione di inabilità viene fissato dalla Direzione Centrale delle Prestazioni dell'INPS con delle specifiche circolari, emanate anno per anno.

Nella determinazione del reddito rilevante sono valutabili i redditi di qualsiasi natura calcolati ai fini Irpef al netto degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali. Non entrano quindi nella valutazione del reddito l'importo stesso della pensione di inabilità, le rendite Inail, le pensioni di guerra, l'indennità di accompagnamento. Anche la casa di abitazione è stata recentemente dispensata dalla valutazione del reddito. La valutazione del reddito deve essere effettuata nei confronti del solo percettore del sostegno economico, e non anche del coniuge o degli altri familiari.

> **Caratteristiche e importo dell'assegno**

- non è dovuto in caso di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico della pubblica amministrazione;
- non è compatibile con l'assegno mensile dovuto dall'INAIL agli invalidi a titolo di assistenza personale continuativa;
- viene concesso in misura ridotta a coloro che fruiscono di analoga prestazione erogata da altre forme di previdenza obbligatoria e di assistenza sociale, in modo corrispondente all'importo della prestazione stessa;
- non è reversibile ai superstiti.

L'importo viene determinato con il sistema di calcolo:

- misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo);
- contributivo, se il lavoratore ha iniziato l'attività lavorativa dopo il 31.12.1995.

I soli iscritti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria hanno diritto alla pensione privilegiata di inabilità quando l'inabilità risulti riconducibile, con nesso diretto di causalità, al servizio prestato dall'assicurato nel corso di un rapporto di lavoro soggetto all'obbligo assicurativo per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Il diritto alla pensione privilegiata di inabilità non può essere riconosciuto quando dall'evento inabilitante, derivi il diritto di rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale e assistenziale a carico dello Stato e di altri enti pubblici.

Quando e quanto spetta



La pensione di inabilità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se risultano soddisfatti tutti i requisiti, sia sanitari sia amministrativi, richiesti.

La pensione di inabilità può essere soggetta a revisione.

L'importo previsto per l'anno 2022 è di euro 291,69 euro, pagati per 13 mensilità.

La pensione di inabilità non è soggetta a IRPEF.

> Domanda

La domanda, alla quale va allegata la certificazione medica (mod. SS3), può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

- Web – sito INPS, utilizzo del proprio PIN;
- telefono – contattando il contact center integrato, al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico
- patronati e tutti gli intermediari dell'Istituto, sempre avvalendosi dei servizi telematici.

3 Assegno sociale

L'assegno sociale è una prestazione assistenziale, ovvero una prestazione economica che non si basa sui contributi versati. Si tratta di una provvidenza economica pensata per le persone maggiori di 67 anni e 3 mesi a basso reddito. La verifica del possesso dei requisiti viene effettuata annualmente, quindi l'assegno sociale è sempre pagato con carattere di provvisorietà sulla base del reddito presunto. Nell'anno successivo, poi, l'INPS opera la liquidazione definitiva, la modifica o la sospensione sulla base delle dichiarazioni reddituali rese dal soggetto interessato. L'assegno sociale non è soggetto a Irpef e non si trasmette agli eredi dopo la morte del titolare.

Riferimenti normativi

Legge 08/08/1995, n. 335 Art. 3
Legge 23/12/2000, n. 388 - Art. 70
Legge 28/12/2001, n. 448 - Art. 38
D.L. 25/06/2008, n. 112 - Art. 20 comma 10



Requisiti



- aver compiuto 67 anni e 3 mesi;
- essere italiani o cittadini UE residenti in Italia, o cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (cfr. nota 1);
- residenza effettiva ed abituale in Italia;
- assenza di reddito, ovvero possesso di redditi di importo inferiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- soggiorno legale e continuativo in Italia per almeno 10 anni (questo requisito è stato introdotto dal 1° gennaio 2009).

> *Come si calcola il reddito annuo per avere diritto all'assegno sociale*

Il richiedente deve avere il reddito al di sotto della soglia prevista per legge, che cambia a seconda che la persona sia coniugata o meno. Se il richiedente non è coniugato il limite di reddito è, per l'anno 2022, pari a 6.085,43 euro. Se il richiedente è coniugato, si fa riferimento al reddito di entrambi i coniugi, ed il limite è raddoppiato (12.170,86 euro). Se i redditi dell'interessato, quelli dell'eventuale coniuge o la somma di entrambi superano i limiti di legge, l'assegno sociale viene negato. Se invece non dispone di alcun reddito personale l'assegno sociale viene erogato in misura intera. Nel caso in cui il reddito del richiedente o quello del coniuge o la loro somma siano inferiori ai limiti di legge, l'assegno viene erogato per un importo ridotto. In questo caso, sarà pagato un importo annuo pari alla differenza tra l'importo intero annuale dell'assegno sociale corrente e l'ammontare del reddito annuale.

Non sono previsti limiti correlati all'indicatore Isee per il diritto all'assegno, mentre il limite Isee, pari a 9.360 euro, assieme a ulteriori limiti patrimoniali, è previsto nel caso in cui l'assegno sociale sia integrato con la pensione minima di cittadinanza.

Attualmente l'unico limite connesso alle condizioni economiche per l'erogazione dell'assegno sociale resta il reddito: tra i redditi utili a determinare la soglia limite

devono essere computati anche i redditi esenti, come le rendite dell'Inail e le pensioni erogate agli invalidi civili.

Non devono essere considerate ai fini del limite di reddito, invece, le seguenti voci:

- Tfr e le relative anticipazioni; sono escluse dal computo anche le altre indennità di fine rapporto, comunque denominate, come il Tfs (trattamento di fine servizio) o l'Ips (indennità premio di servizio); reddito dell'abitazione principale;
- arretrati da lavoro dipendente soggetti a tassazione separata, compresi gli arretrati per attività prestata all'estero;
- indennità di accompagnamento per invalidi civili, ciechi civili, indennità di comunicazione per i sordi, assegni per l'assistenza personale e continuativa erogati dall'Inps ai pensionati per inabilità;
- assegni conferiti dall'Inail per l'assistenza personale continuativa, nelle ipotesi di invalidità permanente assoluta;
- vitalizi per gli ex combattenti della guerra 1915/1918.

Deve essere considerata solo parzialmente tra i redditi la pensione liquidata col calcolo contributivo, a carico di enti previdenziali, sia pubblici che privati, che gestiscono forme di previdenza obbligatorie.

In particolare, il trattamento integralmente contributivo è escluso dalla somma dei redditi nella misura corrispondente al suo terzo, e comunque non oltre 1/3 dell'ammontare dell'assegno sociale.

Nel Messaggio n° 548 del 03-02-2022, l'INPS specifica che vi è compatibilità tra l'assegno sociale e la pensione di cittadinanza fino ad un massimo di 780 euro mensili. In pratica, chi ha un ISEE non superiore a 9.360 euro annui ed è in possesso degli altri requisiti previsti dal Decreto Legge n.4 del 2019 per ottenere la pensione di cittadinanza può richiedere l'integrazione dell'Assegno con la pensione fino al tetto di 780 euro mensili.

> *L'assegno sociale per gli invalidi civili: differenze nel calcolo del reddito*

Se l'invalidità civile della persona è stata riconosciuta prima dei 67 anni di età e

questa già percepiva la pensione di inabilità o l'assegno mensile, al compimento del 67esimo anno cessa l'erogazione di tali provvidenze economiche e in sostituzione è concesso l'assegno sociale. Per la determinazione dei limiti di reddito ci si riferisce a quelli previsti per la liquidazione dei rispettivi trattamenti di invalidità di cui godeva e si considerano soltanto i redditi personali (quindi, non quelli del coniuge). I requisiti reddituali sono gli stessi che determinano la concessione delle prestazioni per invalidità civile.

Invece, qualora l'invalidità venga riconosciuta dopo i 67 anni di età, si applica la stessa normativa riguardante la generalità dei cittadini ultra sessantacinquenni, con gli stessi limiti reddituali previsti per l'assegno sociale, e verranno calcolati i redditi personali sommati a quelli del coniuge.

Importo dell'assegno



L'importo dell'assegno sociale previsto per l'anno 2022 è di euro 468,10, pagati per 13 mensilità. Questa cifra viene percepita integralmente solo in assenza totale di reddito, altrimenti si percepirà una cifra ridotta pari alla differenza tra l'importo intero annuale dell'assegno sociale corrente e l'ammontare del reddito annuale. L'assegno sociale può spettare in misura intera o ridotta, a seconda del reddito posseduto.

Il beneficio spetta in misura intera a tutti i disoccupati non coniugati con reddito personale pari a 0, e ai disoccupati coniugati con reddito familiare inferiore a 6.085,30 euro.

Per coloro che hanno un reddito ma inferiore alle soglie previste dalla legge, l'importo viene ridotto in base al reddito del richiedente o del nucleo familiare.

I soggetti coniugati avranno diritto ad un assegno:

- in misura piena se il reddito familiare è inferiore all'ammontare annuo del beneficio (6.085,30 euro nel 2022);
- in misura ridotta se il reddito familiare è compreso tra l'ammontare annuo dell'assegno e il suo doppio (12.170,60 euro nel 2022).

> Domanda

La domanda, alla quale va allegata la certificazione medica (mod. ACC.ASPS.), può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

- Web – sito INPS, utilizzo del proprio PIN;
- via telefono, chiamando il contact center integrato al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
- patronati e tutti gli intermediari dell'Istituto, sempre avvalendosi dei servizi telematici.

I titolari di pensione sociale e assegno sociale presentano la dichiarazione di responsabilità relativa alla permanenza del requisito della residenza stabile e continuativa in Italia e, per i soli titolari di assegno sociale, anche la dichiarazione di responsabilità sulla sussistenza dello stato di ricovero o meno, in istituto.

Inoltre, devono allegare:

- autocertificazione dei dati personali
- dichiarazione della situazione reddituale
- dichiarazione di responsabilità riguardo all'eventuale ricovero presso istituti a carico dello Stato o di enti pubblici.

Nel caso in cui la domanda venga rigettata, è possibile presentare ricorso amministrativo al Comitato provinciale dell'INPS entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rigetto.

L'assegno sociale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge (età, cittadinanza, residenza effettiva e dimora abituale in Italia, requisiti reddituali).

Nel caso in cui la persona titolare dell'assegno sociale sia ricoverata in un istituto con rette a carico dello Stato o di enti pubblici, l'importo dell'assegno viene ridotto. Se la retta è a totale carico dello Stato la riduzione è del 50%. La riduzione è pari al 25% quando la retta versata dall'interessato o dai familiari è di un importo inferiore alla metà dell'assegno sociale. Se invece la retta comporta una spesa superiore al 50% dell'assegno stesso, questo non subisce diminuzioni.

La legge prevede che l'interessato dovrà produrre idonea documentazione, rilasciata dall'istituto o comunità presso cui è ricoverato, che attesti l'esistenza e l'entità del contributo a carico di enti pubblici e di quello eventualmente a carico dell'interessato o dei suoi familiari.

4 **Indennità di accompagnamento**

Riferimenti normativi



Legge 11/02/1980, n. 18 - Artt. 1-3

Legge 21/11/1988, n. 508 - Artt. 1-2

Legge 23/12/1996, n. 662 - Art. 1, comma 254

L'indennità di accompagnamento è stata istituita con una legge del 1980 e spetta agli invalidi civili totali, ossia a coloro che hanno ottenuto il riconoscimento di un'invalidità totale e permanente del 100%. L'indennità è indipendente dall'età e dalle condizioni reddituali, e spetta per il solo fatto di presentare una minorazione fisica o psichica, se l'invalido si trova nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è necessario fornirgli una assistenza continua.

L'indennità di accompagnamento:

- non è cumulabile con altre indennità simili erogate per cause di servizio, lavoro o guerra;
- non è subordinata a limiti di reddito;
- è indipendente dall'età della persona;
- è indipendente dalla composizione del nucleo familiare dell'invalido;
- non è reversibile (cioè non si trasmette agli eredi dopo la morte dell'invalido);
- è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.

Requisiti



Hanno diritto all'indennità di accompagnamento coloro che, indipendentemente dalla propria età, dalle condizioni di reddito e dalla composizione del proprio nucleo familiare:

- sono invalidi civili e hanno ottenuto il riconoscimento di una invalidità totale e permanente del 100% e che:
 - sono nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure siano impossibilitati a compiere gli atti quotidiani della vita, con la conseguente necessità di un'assistenza continua;
 - sono cittadini italiani o cittadini UE residenti in Italia, o cittadini extracomunitari in possesso del permesso per soggiornanti di lungo periodo (su quest'ultimo requisito, cfr. nota 1);
 - risiedono in Italia;
 - non sono ricoverati in strutture sanitarie con retta a carico dello Stato o di altro ente pubblico o ricoverati in reparti di lungodegenza o riabilitativi (al contrario, l'indennità continua ad essere corrisposta durante i periodi di ricovero per terapie contingenti di durata connessa al decorso della malattia).

> **Come si ottiene**

L'indennità di accompagnamento, così come le altre provvidenze economiche connesse con lo stato di invalidità civile, è concessa dopo la verifica dei requisiti sanitari effettuata dalle competenti commissioni mediche. In questo caso, la certificazione medica allegata alla richiesta all'ASL, comprovante la minorazione, deve avere una diagnosi chiara e precisa e la dichiarazione esplicita dello stato del dichiarante, che deve essere definito "persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore" oppure "persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita". Alla fine degli accertamenti medici il verbale definitivo viene inviato al cittadino dall'INPS e se il giudizio finale prevede l'erogazione di provvidenze economiche, il

cittadino viene invitato ad inserire online una serie di dati richiesti (ad esempio reddito personale, eventuale ricovero a carico dello Stato, frequenza a scuole o centri di riabilitazione, coordinate bancarie ecc.). Queste informazioni finiscono nella banca dati INPS e completano il profilo della persona ai fini dell'invalidità civile. Per questa procedura è bene farsi assistere da un patronato sindacale, un'associazione o un soggetto abilitato.

L'indennità di accompagnamento decorre dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario all'ASL. La Commissione può indicare, in via eccezionale e in base alla documentazione clinica visionata, una data successiva diversa.

Con il messaggio n. 4463 del 2018, l'INPS ha reso note alcune novità relative alla semplificazione delle modalità di accesso alle indennità di accompagnamento per soggetti over 65, compresa la modalità unica di trasmissione delle domande. A partire dal 1° gennaio 2019, è entrato in vigore il procedimento di semplificazione della modalità di accesso alla indennità di accompagnamento che permette di anticipare le informazioni di carattere socio-economico incluse nel modello AP70 al momento della presentazione della domanda di invalidità civile.

Le informazioni riportate sopra sono da ricondursi più precisamente alla comunicazione di eventuali ricoveri, alla delega alla riscossione di un terzo (Quadro G), o in favore delle associazioni (Quadro H), nonché alla indicazione delle modalità di pagamento (Quadri F1 e F2). La possibilità di avere accesso anticipato a queste informazioni ha consentito l'avvio rapido del processo di liquidazione della prestazione economica, ufficializzata al termine della fase sanitaria che abbia esito positivo.

A partire dal 1° gennaio 2019, questa modalità di presentazione della domanda di invalidità civile è diventata obbligatoria per tutti coloro che non sono più in età lavorativa. La semplificazione riguarda anche le domande di accertamento sanitario presentate da quei soggetti che hanno perfezionato il requisito anagrafico per l'accesso alla pensione come stabilito dalle norme in vigore.

Importo dell'indennità



L'importo dell'indennità di accompagnamento previsto per l'anno 2022 è di euro 525,17 al mese, pagati per 12 mensilità. L'indennità non è soggetta a IRPEF.

> **Dichiarazione periodica**

Entro il 31 marzo di ogni anno, gli invalidi civili che percepiscono l'indennità di accompagnamento sono tenuti a presentare una dichiarazione in cui attestano la permanenza delle condizioni che consentono di ottenere il beneficio.

Sono tenuti a presentare la dichiarazione:

- gli invalidi civili totali titolari di indennità di accompagnamento e indennità di frequenza;
- gli invalidi civili parziali titolari di assegno mensile.

Gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento devono presentare la dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero a titolo gratuito in istituto. Il modello INPS da compilare è denominato ICRIC.

La legge prevede una semplificazione per i disabili intellettivi o psichici poiché in sostituzione della dichiarazione può essere presentato un certificato medico che riporti la patologia.

L'indennità è incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per cause di guerra, di lavoro o di servizio, salva in questo caso la facoltà di optare per il trattamento più favorevole. Infine, è cumulabile con quella prevista a titolo di invalidità civile totale o di sordo (soggetti pluriminorati).

L'indennità non è incompatibile con la titolarità di una patente speciale.

4a *Indennità di accompagnamento per minorenni*

Con legge n. 114/2014 si è stabilito che il minorenne titolare dell'indennità di accompagnamento non è più tenuto a presentare la domanda all'INPS al compimento della maggiore età. Prima di questa innovazione, quando la persona compiva 18 anni non riceveva in automatico alcuna prestazione economica. Per continuare a percepire l'indennità di accompagnamento o altre provvidenze economiche previste per i maggiorenni, doveva presentare domanda all'INPS. Grazie a questa riforma sono attribuite al compimento della maggiore età le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari e senza bisogno di presentare una nuova domanda.

Rimane fermo l'obbligo di presentare tempestivamente, al raggiungimento della maggiore età, il modello AP70 che attesti il possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla legge.

5 *Indennità mensile di frequenza*

È stata istituita nel 1990 e viene concessa ai minori di 18 anni. Lo scopo dell'indennità è quello di fornire un sostegno alle famiglie di minori invalidi che devono sostenere spese legate alla frequenza di una scuola, pubblica o privata, o di un centro specializzato per terapie o riabilitazione. L'indennità viene pagata mensilmente ed il suo importo è stato equiparato a quello dell'assegno mensile corrisposto agli invalidi civili parziali. A differenza dell'indennità di accompagnamento, l'indennità di frequenza è concessa ai bisognosi, quindi la legge stabilisce un reddito annuo che non deve essere superato, pena la non ricevibilità dell'indennità. Viene erogata per l'intera durata della frequenza a corsi, scuola o cicli riabilitativi e, a seguito della sentenza della Corte Cost. 467/2002, anche per la frequenza agli asili nido.

Riferimenti normativi



Legge 23/12/1996, n. 662 - Art. 1, comma 254

Legge 11/10/1990, n. 289 - Artt. 1-4

Requisiti



- età non superiore ai diciotto anni;
- essere cittadini italiani, o essere cittadini UE residenti in Italia o cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ma cfr. nota 1).
- riconoscimento, con accertamento sanitario, di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della minore età oppure della perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze 500, 1.000 e 2.000 hertz;
- frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali, di centri diurni anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico e nella riabilitazione e recupero di persone portatrici di handicap;
- oppure frequenza di scuole pubbliche o private legalmente riconosciute, di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido;
- oppure frequenza di centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati, purché convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti;
- residenza in Italia;
- non superare un reddito annuo di euro 5.015,14 (per l'anno 2022);
- non essere ricoverati con carattere di continuità e permanenza in istituti pubblici.

> Procedimento

L'indennità di frequenza, così come tutte le altre provvidenze economiche connesse con lo stato di invalidità civile, è concessa dopo la verifica dei requisiti sanitari effettuata dalle competenti commissioni mediche. In questo caso, la certificazione medica allegata alla richiesta all'ASL, comprovante la minorazione, deve avere una diagnosi chiara e precisa e la dichiarazione esplicita dello stato del dichiarante, che deve essere definito "minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età" o "minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore". Inoltre, è necessario dimostrare anche l'iscrizione presso corsi di studio o di formazione professionale, così come l'attestazione dei cicli terapeutici o riabilitativi.

Alla fine degli accertamenti medici il verbale definitivo viene inviato al cittadino dall'INPS e, se il giudizio finale prevede l'erogazione di provvidenze economiche, il cittadino viene invitato ad inserire online una serie di dati richiesti (ad esempio reddito personale, eventuale ricovero a carico dello Stato, frequenza a scuole o centri di riabilitazione, coordinate bancarie ecc.). Queste informazioni finiscono nella banca dati INPS e completano il profilo della persona ai fini dell'invalidità civile. Per questa procedura è bene farsi assistere da un patronato sindacale, un'associazione o un soggetto abilitato.

Il procedimento si conclude con l'erogazione delle provvidenze economiche nei casi in cui ne sia riconosciuto il diritto sulla base dei requisiti sanitari e di diritto.

> Incompatibilità

La concessione dell'assegno d'indennità di frequenza è incompatibile con: l'indennità di accompagnamento riconosciuta in qualità di invalidi civili non deambulanti o non autosufficienti; l'indennità di accompagnamento in qualità di ciechi civili assoluti; la speciale indennità prevista per i ciechi parziali; l'indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali.

> **Tempi**

La concessione dell'indennità di frequenza decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di inizio del trattamento terapeutico o riabilitativo, ovvero del corso scolastico o di quello di formazione o di addestramento professionale, sempre che l'interessato abbia già ottenuto il riconoscimento dei prescritti requisiti sanitari da parte della competente commissione medica. L'indennità decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda e, comunque, non prima dell'inizio della frequenza dei corsi o dei trattamenti. La corresponsione del beneficio è limitata alla effettiva durata del trattamento o del corso e ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza: la legge subordina il diritto all'indennità alla condizione dell'effettiva frequenza del corso o alla durata del trattamento terapeutico o riabilitativo.

Qualora dagli accertamenti esperiti risulti che detta condizione non è soddisfatta, il beneficio può in ogni momento essere revocato. La revoca decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento.

Per le mensilità rimosse in assenza del prescritto requisito della frequenza o della mancata comunicazione da parte del rappresentante legale del minore, l'INPS può procedere al recupero delle somme indebitamente percepite.

Importo dell'indennità



L'importo dell'indennità di frequenza previsto per l'anno 2022 è di euro 291,98 al mese, pagati per 12 mensilità. Poiché si tratta di un'indennità legata all'effettiva frequenza di corsi o trattamenti terapeutici, non è prevista la tredicesima mensilità.

L'indennità non è soggetta a IRPEF.

> **Domanda**

La domanda deve essere effettuata prima dell'inizio o in costanza dei corsi o dei cicli terapeutici. La non conformità della domanda o la mancata allegazione di anche uno dei documenti richiesti sospende la validità della domanda di accertamento fino al momento in cui tali condizioni vengono assolte correttamente.

> **Dichiarazione periodica**

Entro il 31 marzo di ogni anno, gli invalidi civili che percepiscono l'indennità di frequenza sono tenuti a presentare una dichiarazione relativa alla permanenza delle condizioni che consentono di ottenere il beneficio. Sono tenuti a presentare la dichiarazione:

- gli invalidi civili totali titolari di indennità di accompagnamento e indennità di frequenza;
- gli invalidi civili parziali titolari di assegno mensile.

Gli interessati ricevono dall'INPS un avviso e la segnalazione della procedura da seguire per presentare la relativa dichiarazione. Le dichiarazioni vanno presentate esclusivamente per via telematica.

Entro il 31 marzo di ogni anno, gli invalidi civili titolari di indennità di frequenza devono presentare la dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero. Il modello INPS da compilare è denominato ICRIC. La legge prevede una semplificazione per i disabili intellettivi o psichici: in sostituzione della dichiarazione può essere presentato un certificato medico che riporti la patologia.

> **Compimento della maggiore età**

Al raggiungimento della maggiore età, è necessario procedere ad un accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore. La Legge n. 114/2014 ha stabilito che, presentando una domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, i minori invalidi ottengono in via provvisoria, già al compimento del diciottesimo anno di età, le presta-

zioni erogabili agli invalidi maggiorenni. La nuova modulistica per presentare la domanda amministrativa sopraccitata è già disponibile online sul sito dell'INPS (www.inps.it).

6 *Benefici e agevolazioni fiscali per sordi e ciechi civili*

Le persone cieche e sorde, pur non essendo considerate invalidi civili, in ragione della loro condizione possono – qualora soddisfino i requisiti richiesti dalla legge – accedere ai benefici economici e alle agevolazioni fiscali previste. Lo stato di cecità e sordità deve certificato dalle Commissioni sanitarie appositamente istituite.

> Cecità civile

Sono considerati ciechi civili i soggetti affetti da cecità totale o che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi per causa congenita o contratta non dipendente dalla guerra, da infortunio sul lavoro o dal servizio.

I ciechi civili si distinguono in:

- ciechi assoluti, con residuo visivo pari a zero in entrambi gli occhi;
- ciechi parziali, con residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (ciechi ventesimisti);
- ciechi decimisti, con residuo visivo compreso tra un decimo e un ventesimo in entrambi gli occhi (questa categoria è stata abolita negli anni Sessanta ma continuano a percepire l'indennità coloro che ne godevano).

> Sordità civile

Sono considerati sordi i minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva (fino a 12 anni) che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro o di servizio.

Si considera causa impeditiva del normale apprendimento del linguaggio parlato l'ipoacusia (pari o superiore a 75 decibel di HTL di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell'orecchio migliore) che renda o abbia reso difficoltoso tale normale apprendimento.

Qualora i livelli di perdita uditiva siano inferiori ai limiti suindicati o non sia possibile dimostrare l'epoca in cui è sorta l'ipoacusia, la valutazione sanitaria viene effettuata secondo i criteri dell'invalidità civile.

Riferimenti normativi



D.L. 01/07/2009, n. 78 - Art. 20
Legge 26/05/1970, n. 381 - Art. 1-2, 7, 10
Legge 27/05/1970, n. 382 - Artt. 1-5, 7, 11, 17
D.L. 30/12/1979, n. 663 - Art. 14-septies
Legge 21/11/1988, n. 508 - Artt. 1-4, 8
Legge 11/10/1990, n. 289 - Art. 3
D.M. 05/02/1992

Requisiti



La richiesta per il riconoscimento della cecità o sordità civile può essere presentata:

- dall'interessato;
- da chi rappresenta legalmente la persona (genitore, o tutore nel caso degli interdetti);
- da chi ne cura gli interessi (il curatore nel caso degli inabilitati).

La richiesta di riconoscimento della cecità o sordità civile va presentata all'INPS territorialmente competente, tramite procedura informatizzata.

> **Chi riconosce la cecità o la sordità civile**

La condizione di cecità o sordità è riconosciuta dall'ASL che decide in materia attraverso una specifica Commissione. La Commissione è composta da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. Dal 1° gennaio 2010, la Commissione è integrata da un medico INPS quale componente effettivo. In sostanza, la composizione della Commissione è la medesima prevista per l'accertamento dell'invalidità civile, ma è integrata da un sanitario in rappresentanza dell'Unione italiana ciechi (UIC) o dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordi (ENS).

A partire dal 2009, il procedimento per accertare l'invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità è attribuito all'INPS. Le modalità di presentazione delle domande di accertamento, la valutazione sanitaria, la concessione delle prestazioni e il ricorso in giudizio sono uniformate.

> **Pensione di inabilità**

Requisiti



- riconoscimento della cecità civile assoluta (cioè la totale mancanza della vista o la mera percezione dell'ombra o della luce);
- compimento del diciottesimo anno di età (da 18 anni in poi);
- essere cittadino italiano o cittadino UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno;
- reddito annuo personale non superiore a euro 17.050,42 (valido per il 2022).

Importo della pensione



La pensione viene corrisposta per 13 mensilità e la misura varia a seconda che l'invalido sia ricoverato o meno in un istituto assistenziale. Per l'anno 2022 la misura della pensione è pari a:

- euro 315,45 per chi non è ricoverato;
- euro 291,69 per chi è ricoverato.

A differenza della pensione di inabilità prevista per gli invalidi civili, questa pensione per i ciechi assoluti spetta anche dopo il sessantasettesimo anno di età.

> *Pensione per i ciechi civili parziali*

Una pensione spetta anche ai ciechi civili parziali, cioè alle persone con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi, per causa congenita o contratta, non dipendente dalla guerra, da infortunio sul lavoro o dal servizio.

Requisiti



Per questa pensione non sono previsti limiti di età ma anche in questo caso è necessario:

- essere cittadino italiano o cittadino UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno;
- disporre di un reddito annuo personale non superiore a euro 17.050,42 (valido per il 2022).

La pensione viene corrisposta per 13 mensilità e per l'anno 2022 l'importo mensile è pari euro 291,69.

Al contrario degli invalidi civili, hanno diritto alla erogazione della pensione, i ciechi civili che presentano domanda anche dopo il compimento del 67esimo anno di età, mentre i minori ciechi civili parziali hanno diritto alla pensione e non all'indennità di frequenza.

➤ **Indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti**

L'indennità di accompagnamento è concessa ai ciechi civili assoluti indipendentemente dalle condizioni economiche e dall'età dell'interessato.

Requisiti



L'indennità di accompagnamento:

- è concessa ai ciechi civili assoluti a qualunque età;
- è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa;
- spetta, in misura ridotta, anche se il cieco è ricoverato in istituto pubblico che provvede al suo sostentamento;
- è cumulabile con l'indennità di accompagnamento quale invalido civile (a condizione che dette provvidenze siano state riconosciute per minorazioni diverse dalla cecità);
- è concessa ai cittadini italiani o ai cittadini UE residenti in Italia, o ai cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

L'indennità di accompagnamento viene corrisposta per 12 mensilità e per l'anno 2022 l'importo mensile è pari ad Euro 946,80.

› Indennità speciale per i ciechi ventesimisti

Requisiti



Ai ciechi parziali ventesimisti spetta, indipendentemente dallo stato di bisogno economico, dall'età e dall'eventuale ricovero in istituto, un'indennità speciale.

Questa indennità è concessa ai cittadini italiani o ai cittadini UE residenti in Italia, o ai cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Questa indennità è incompatibile con quelle corrisposte per invalidità contratte per cause di guerra, lavoro o servizio, fatta salva la facoltà di optare per il trattamento più favorevole. È cumulabile con la pensione non reversibile e con quelle eventualmente concesse a titolo di invalidità civile totale o di sordo.

L'indennità viene concessa per 12 mensilità e, per l'anno 2022, è pari a euro 215,32 ed è cumulabile con la pensione.

Nota bene



Con il messaggio n. 6456 del 20 ottobre 2015, l'Inps ha chiarito che, per il riconoscimento ai cittadini extracomunitari delle prestazioni a favore dei ciechi totali e parziali, basta il soggiorno. L'Istituto si è adeguato alla sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 27 gennaio 2015, che ha appunto esteso ai cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti non vedenti, anche se sprovvisti del permesso di lungo soggiorno, il diritto alla pensione e all'indennità speciale dei ciechi civili. Tuttavia, la novità dell'estensione delle prestazioni per ciechi agli extracomunitari aventi semplice soggiorno non trova applicazione nelle situazioni consolidate per effetto di sentenze passate in giudicato che hanno negato la prestazione.

› La pensione per i sordi civili

Requisiti



- » riconoscimento della sordità civile (cioè in presenza di una soglia uditiva corrispondente ad una ipoacusia pari o superiore a 75 decibel);
- » età compresa fra i 18 e i 67 anni;
- » essere cittadino italiano o cittadino UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- » reddito annuo personale non superiore a Euro 17.050,42 (valido per il 2022).

La pensione è compatibile con le prestazioni a carattere diretto concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio; con le pensioni dirette di invalidità erogate dall'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio.

Importo della pensione



La pensione viene corrisposta per 13 mensilità e, per l'anno 2022, la misura della pensione è pari a euro 291,69. Al compimento del 67esimo anno di la pensione viene sostituita dall'assegno sociale

7 Indennità di comunicazione

L'indennità di comunicazione è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali sia stata riconosciuta una sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva. Spetta al solo titolo della minorazione, cioè è indipendente dall'età e dalle condizioni reddituali.

Requisiti



Hanno diritto all'indennità di comunicazione le persone riconosciute sorde civili che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge, ossia:

- per età non superiore a 12 anni, riconoscimento di ipoacusia pari o superiore a 60 decibel HTL di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell'orecchio migliore;
- per età superiore a 12 anni, riconoscimento di ipoacusia pari o superiore a 75 decibel HTL e dimostrazione dell'insorgenza dell'ipoacusia prima del compimento del dodicesimo anno;
- spetta al solo titolo della minorazione indipendentemente dall'età e dal reddito;
- essere cittadini italiani, o essere cittadini UE residenti in Italia o cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
- residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

Riferimenti normativi



Legge 21/11/1988, n. 508

> **Compatibilità e incompatibilità**

L'indennità è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa e, contrariamente a quanto previsto per gli invalidi civili, spetta, in misura intera, anche se il richiedente è ricoverato in un istituto pubblico.

Per i minori di 12 anni l'indennità di comunicazione è incompatibile con l'indennità di frequenza, per cui è ammessa la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.

È invece incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte

per cause di guerra, di lavoro o di servizio, salva in questo caso la facoltà di optare per il trattamento più favorevole. È infine cumulabile con quella prevista a titolo di invalidità civile totale o di cieco civile (soggetti pluriminorati).

A partire dal 25 giugno 2014 ai minori titolari di indennità di comunicazione, al compimento della maggiore età, viene automaticamente riconosciuta la pensione non reversibile riservata ai maggiorenni sordi. La prestazione, che si aggiunge all'indennità di comunicazione già in godimento, spetta senza necessità di presentare domanda amministrativa e senza necessità di ulteriori accertamenti sanitari.

Rimane fermo l'obbligo di presentare tempestivamente, al raggiungimento della maggiore età, il modello AP70 che attesti il possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla legge.

> **Domanda**

Per poter presentare la domanda, è necessario prima recarsi dal proprio medico di base e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo.

Una volta ottenuto il certificato, il cui codice identificativo va obbligatoriamente allegato, può essere presentata la domanda esclusivamente per via telematica o direttamente dal sito Inps, o tramite gli enti di patronato e le associazioni di categoria. Nel caso si tratti di soggetto minore, va utilizzato il codice PIN di quest'ultimo.

A partire dal 4 luglio 2009 (con l'eccezione delle domande di aggravamento presentate dai malati oncologici) non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Importo dell'indennità



L'indennità viene corrisposta per 12 mensilità e per l'anno 2022 l'importo è pari a 260,76 euro mensili.

È cumulabile con la pensione.

L'indennità di comunicazione è incompatibile con l'indennità di frequenza che spetta ai minorenni: è ammessa la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.

> **Decorrenza**

Le provvidenze economiche quali pensioni e indennità istituite per i ciechi e i sordi civili decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento sanitario della minorazione.

Punteggi di invalidità civile e diritti

%

Percentuale di invalidità riconosciuta pari al 33,33% o difficoltà permanenti a svolgere le funzioni proprie dell'età > riconoscimento dello status di invalido civile e agevolazioni per l'acquisito di protesi ed altri strumenti medici.

Minori con difficoltà permanenti a svolgere le funzioni proprie dell'età > indennità mensile di frequenza.

Percentuale invalidità riconosciuta al 46% per persone dai 18 ai 55 anni > iscrizione al collocamento obbligatorio nelle "categorie protette".

Percentuale invalidità riconosciuta al 51% > spettano anche i congedi per cure.

Percentuale invalidità riconosciuta al 67% > spetta anche l'esenzione ticket sanitario.

Percentuale invalidità riconosciuta al 74% > spetta l'assegno mensile dai 18 anni ai 67 anni.

Percentuale invalidità riconosciuta al 100% > pensione di inabilità.

Tutti i soggetti impossibilitati a deambulare e compiere autonomamente le più semplici azioni della vita quotidiana > indennità di accompagnamento.

Tipo di provvidenza	Importo		Limite di reddito	
	2022	2021	2022	2021
Pensione ciechi civili assoluti	315,45	310,48	17.050,42	16.982,49
Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati)	291,69	287,09	17.050,42	16.982,49
Pensione ciechi civili parziali	291,69	287,09	17.050,42	16.982,49
Pensione invalidi civili totali	291,69	287,09	17.050,42	16.982,49
Assegno mensile invalidi civili parziali	291,69	287,09	5.010,20	4.931,29
Pensione sordi	291,69	287,09	17.050,42	16.982,49
Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti	946,80	938,35	Nessuno	Nessuno
Indennità speciale ciechi ventesimisti	215,35	213,79	Nessuno	Nessuno
Indennità accompagnamento invalidi civili totali	525,17	522,10	Nessuno	Nessuno
Indennità di frequenza minorenni	291,69	287,09	5.010,20	4.931,29
Indennità comunicazione sordi	260,76	258,82	Nessuno	Nessuno
Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major	523,83	515,58	Nessuno	Nessuno

> Handicap e agevolazioni

Per la legge italiana lo stato di handicap riguarda coloro che hanno una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e che è tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Il riconoscimento della situazione di handicap non dà luogo a provvidenze economiche, ma è una condizione indispensabile per usufruire di varie agevolazioni (come permessi lavorativi concessi ai lavoratori disabili e ai familiari che li assistono, congedo retribuito di due anni per coloro che assistono i propri familiari con disabilità gravi).

Riferimenti normativi

D.L. 10/01/2006, n. 4 - Art. 6
D.L. 01/07/2009, n. 78 - Art. 20
Legge 15/10/1990, n. 295 - Art. 1
Legge 05/02/1992, n. 104 - Artt. 1-4



> *Chi può presentare domanda per il riconoscimento dell'handicap*

- l'interessato;
- chi rappresenta legalmente la persona con handicap (genitore, o tutore nel caso degli interdetti);
- chi ne cura gli interessi (il curatore nel caso inabilitati).

> *A chi si presenta la domanda per il riconoscimento dell'handicap*

La richiesta di riconoscimento dell'handicap va presentata all'INPS territorialmente competente, secondo una procedura comune a quella prevista per il riconoscimen-

to dell'invalidità. In sostanza, la composizione della Commissione incaricata dell'accertamento è la stessa prevista per l'invalidità civile, ma è integrata da un operatore sociale e da un esperto.

> *Come si ottiene il riconoscimento dell'handicap*

L'iter relativo alla presentazione della domanda di accertamento, alla valutazione sanitaria, alla concessione delle prestazioni e al ricorso è identico a quello già descritto per l'invalidità civile.

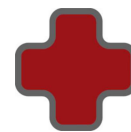
> *Le agevolazioni*

La persona della quale sia stato accertato l'handicap ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. Le agevolazioni previste dalla legge sono di natura fiscale e lavorativa. Si applicano anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale.

Le agevolazioni fiscali, le detrazioni e le deduzioni di imposta circa le spese sostenute sono riconosciute ai seguenti soggetti:

- persone riconosciute disabili dalla competente Commissione medica ai sensi della l. 104/1992;
- persone ritenute invalide da specifiche Commissioni mediche pubbliche che siano incaricate di valutare l'invalidità civile, di lavoro o di guerra;
- grandi invalidi di guerra ed equiparati, qualora possiedano una specifica documentazione rilasciata dai ministeri in sede di concessione della pensione.

Spese sanitarie e per mezzi di ausilio



- Deduzione dal reddito complessivo dell'intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica.
- Per altre spese sanitarie e per l'acquisto di mezzi di ausilio (es. trasporto in ambulanza della persona disabile, acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale, acquisto di arti artificiali per la deambulazione, costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne, acquisto di sussidi tecnici e informatici diretti a facilitare l'autonomia e l'integrazione delle persone disabili), invece, è riconosciuta una detrazione Irpef del 19%.
- Detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per i sussidi tecnici e informatici.
- Iva agevolata al 4% per l'acquisto dei sussidi tecnici e informatici.
- Detrazioni delle spese di acquisto e di mantenimento del cane guida per i non vedenti.
- Detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei sordi.
- Iva agevolata del 4% per l'acquisto di mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento delle persone con disabilità è riconosciuta l'aliquota.

Assistenza personale



In sede di dichiarazione dei redditi è possibile portare in detrazione le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, fino ad un importo massimo di 2.100 Euro (art. 15 comma 1 i-septies TUIR). La detrazione spetta nella misura del 19%, pertanto l'agevolazione massima è di 399 Euro. Per fruire del beneficio occorre che:

- si tratti di casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, attestata da certificazione medica;
- il reddito complessivo non superi i 40mila Euro. Nel limite di reddito si considera anche il reddito di fabbricati assoggettato a cedolare secca sulle locazioni.

➤ Agevolazioni lavorative: permessi e congedi

(i) Il lavoratore con disabilità (o che assiste familiari disabili) può usufruire di permessi lavorativi retribuiti e di specifici congedi. Il lavoratore con handicap grave può usufruire di due ore di permesso retribuito al giorno, oppure decidere di utilizzare 3 giorni al mese o 18 ore mensili.

Normativa di riferimento



Legge 05/02/1992, n. 104 Art. 33 comma 6

Legge 12/03/1999, n. 68- Art. 10

Circolare INPS 17/07/2000, n. 133

Circolare INPDAP 09/12/2002, n. 33

(ii) I genitori, i coniugi, i parenti ed affini entro il secondo grado (e nei casi previsti dalla legge anche entro il terzo grado) della persona con handicap grave, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per garantirgli assistenza per 3 giorni al mese o, in alternativa, per 18 ore al mese.

Normativa di riferimento



Legge 05/02/1992, n. 104 Artt. 3 e 33

D.Lgs. 26/03/2001, n. 151 Art. 42

D.Lgs. 18/07/2011, n. 119 Art. 4

Per poter usufruire di questi permessi e congedi, la condizione essenziale è che il disabile sia stato accertato persona con handicap in situazione di gravità, cioè la condizione prevista dall'art. 3, comma 3, della Legge n. 104 del 1992 (il certificato medico dovrà citare questi estremi di legge). Al contrario, non sono sufficienti altre situazioni di handicap o altri certificati come, ad esempio, quelli di invalidità.

> Abbattimento delle barriere architettoniche

Detrazione Irpef delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche

Normativa rilevante

L. 13/1989
L. 234/2021



La domanda deve essere presentata al sindaco del comune nel quale si trova l'immobile entro il primo marzo di ogni anno, dalla persona disabile (o dal tutore o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale), per l'immobile nel quale il soggetto risiede in modo abituale e per opere dedicate a rimuovere ostacoli alla sua mobilità.

> Chi ne ha diritto

- Le persone disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio e i non vedenti;
- Chi ha a carico persone con disabilità permanente;
- I condomìni ove risiedano le suddette categorie di beneficiari;
- I centri o istituti residenziali per i loro immobili destinati all'assistenza di persone con disabilità.

Le persone disabili in possesso di una certificazione attestante una invalidità totale con difficoltà di deambulazione hanno diritto di precedenza nell'assegnazione dei contributi.

> Vanno allegati

- Descrizione sommaria delle opere e della spesa prevista;
- Certificato medico attestante l'handicap del richiedente, la patologia e le connesse obiettive difficoltà alla mobilità, l'eventuale menomazione o limitazione

funzionale permanente (le difficoltà sono definite in astratto e non necessariamente con riferimento all'immobile ove risiede il richiedente);

- Autocertificazione nella quale si indica l'ubicazione dell'immobile nel quale risiede il richiedente e che sarà oggetto dell'intervento programmato, e dove si indicano gli ostacoli alla mobilità correlati all'esistenza di barriere o di assenza di segnalazioni.

L'interessato deve dichiarare anche che gli interventi per cui si chiede il contributo non sono già stati realizzati o in corso di esecuzione e se, per le stesse opere, gli siano stati concessi altri contributi.

> Opere per le quali vengono concessi i contributi

Opere da realizzare su:

- parti comuni di un edificio
- immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o in godimento al disabile

Il contributo può essere erogato per una singola opera, o per un insieme di opere connesse funzionalmente (cioè una serie di interventi volti a rimuovere più barriere che generano ostacoli alla stessa funzione).

I bonus barriere architettoniche sono incentivi fiscali riconosciuti per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

Il quadro normativo attuale definisce 3 possibili tipi di agevolazioni:

- bonus barriere architettoniche 75% – la più recente, prevista dall'art. 119 ter DL 34/20 introdotto dalla lettera a, comma 42 Legge di Bilancio 2022;
- bonus barriere architettoniche 110% – intervento trainato (sia da ecobonus che da sismabonus) previsto dall'art. 119 commi 2 e 4 DL 34/20;
- bonus barriere architettoniche 50% – prevista negli interventi di ristrutturazione dall'art.16 bis del TUIR (dpr 917/86).

La legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha introdotto una nuova agevolazione, valida solo per le spese sostenute nel 2022, per la realizzazione di interventi fina-

lizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti.

Consiste in una detrazione d'imposta del 75% delle spese documentate sostenute nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022 e va ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.

La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:

- 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno
- 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari
- 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione alle persone con disabilità grave, è possibile usufruire del "Superbonus" (detrazione del 110%).

> Agevolazioni per il settore auto

- Detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l'acquisto
- Iva agevolata al 4% sull'acquisto
- Esenzione dal bollo auto
- Esenzione dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà

> *Categorie di soggetti che possono usufruire delle agevolazioni:*

- Non vedenti (in base agli artt. 2, 3, 4 l. 138/2001) e sordi (ai sensi della l. 381/1970).
- Persone con disabilità psichica o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento (art. 3 comma 3 l. 104/1992)
- Persone disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni (art. 3 comma 3 l. 104/1992)
- Persone disabili con ridotte o impedito capacità motorie, ma che non risultano contemporaneamente "affette da grave limitazione della capacità di deambulazione". Solo per questa categoria, il diritto alle agevolazioni è condizionato all'adattamento del veicolo.

L'aliquota agevolata si applica solo per gli acquisti effettuati direttamente dalla persona con disabilità o dal familiare di cui è fiscalmente a carico.

➤ Rilascio del contrassegno invalidi

Normativa di riferimento



art. 381 Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, modificato dal D.P.R. 151/2012

L. 131/2001

D.P.R. 151/2012, art. 1

art.188 Codice della Strada

artt. 354 e 355 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada

L. 5/2012

Va richiesto al Sindaco del Comune di residenza. Al fine di procedere alla richiesta del primo rilascio (o nel caso in cui il vecchio contrassegno sia scaduto da più di novanta giorni), è necessario ottenere previamente dall'Ufficio di Medicina Legale dell'Azienda Sanitaria Locale competente la certificazione medica attestante la capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, o la cecità totale. Tale certificato andrà poi allegato alla domanda con la quale si richiede il rilascio del contrassegno. Per le persone disabili e/o invalide temporaneamente, in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, il contrassegno può essere rilasciato a tempo determinato con le stesse modalità, ma la relativa certificazione medica deve specificare espressamente il presumibile periodo di durata della invalidità.

Il rilascio del contrassegno definitivo, vale a dire quello con validità per cinque anni, è gratuito. Sono previsti specifici versamenti solo nel caso del contrassegno temporaneo. I tempi del rilascio possono variare da Comune a Comune.

Alla scadenza della validità si può rinnovare il contrassegno con le modalità contenute nel D.P.R. 151/2012, art. 1. In particolare:

- **Contrassegno invalidi definitivo (con validità per cinque anni):** entro i tre mesi successivi alla scadenza occorre presentare al comune di residenza la certificazione medica, rilasciata dal proprio medico curante, che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al precedente rilascio del contrassegno.

- **Contrassegno invalidi temporaneo:** è possibile l'emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all'ulteriore rilascio. In questo caso, l'ufficio di medicina legale, oltre a verificare il persistere dei requisiti minimi per la concessione, deve anche indicare i tempi di validità del nuovo contrassegno.

In entrambi i casi, successivamente bisogna presentare al comune di residenza apposita domanda per richiedere il rilascio del nuovo contrassegno invalidi, allegando la certificazione medica, il vecchio contrassegno in originale e, per i contrassegni temporanei, la marca da bollo prevista dalla normativa vigente.

È possibile richiedere il duplicato del contrassegno, per furto o smarrimento, presentando domanda e denuncia fatta alle Autorità.

Alcune precisazioni



- (1) Gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire tutte le strutture e la segnaletica necessarie, conservandone la funzionalità e l'efficienza, per consentire e agevolare la mobilità dei disabili. A tal fine le strutture predisposte devono essere espressamente indicate tramite l'apposito segnale di simbolo di accessibilità (art.188 CdS e art. 381 Regolamento di esecuzione del CdS).
- (2) Per i veicoli che espongono l'apposito contrassegno per disabili è sempre vietata la rimozione ed il blocco del veicolo (con chiave a ganciascia) ai sensi degli artt. 354 e 355 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, salvo l'applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.
- (3) L'esenzione dal pagamento nelle aree a parcometro (delimitate dalle cosiddette "strisce blu") può essere stabilita dal Comune che gestisce queste aree in concessione e quindi può prevedere la gratuità della sosta qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati (art. 1 del D.P.R. 151/2012). Inoltre, non si è tenuti all'obbligo del

rispetto dei limiti di tempo nelle aree soggette a disco o posteggi a tempo (ai sensi dell'art. 188, c. 3, Codice della Strada).

- (4) Quando ricorrono particolari condizioni di disabilità, il sindaco può assegnare a titolo gratuito un parcheggio riservato personalizzato (ad personam), individuato da un'apposita segnaletica che riporta gli estremi del contrassegno invalidi del disabile. Questa agevolazione può essere concessa solo nelle zone ad alta densità di traffico, a richiesta della persona disabile (detentrica del contrassegno invalidi), che di norma deve disporre di un veicolo e della patente di guida.
- (5) Le persone con disabilità regolarmente munite del contrassegno invalidi possono circolare su tutto il territorio nazionale, con qualsiasi veicolo, nelle ZTL. Unico onere è quello di esporre il contrassegno sul veicolo.

Altre informazioni utili



- Il contrassegno deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo in modo che sia chiaramente visibile per i controlli. Solo l'esposizione sul parabrezza anteriore del contrassegno invalidi autorizza la concessione delle particolari agevolazioni riconosciute dalla legge per la circolazione e la sosta. Per questo motivo il veicolo sprovvisto del contrassegno non è mai autorizzato a usufruire delle deroghe previste e sarà sanzionato. Inoltre, non è possibile presentare successivamente il contrassegno, con la dichiarazione del titolare, per ottenere un annullamento del verbale sanzionatorio.
- Se il contrassegno viene usato da persona diversa dal titolare e lo stesso non è a bordo, chi lo utilizza dovrà pagare la multa da un minimo di Euro 78.00 per uso improprio del contrassegno (art.188, c.4, Codice della Strada).

- Chi usufruisce delle strutture riservate alla circolazione e alla sosta per le persone disabili senza avere l'autorizzazione prescritta, o ne fa un uso improprio, è soggetto alle sanzioni previste dalla legge.
- L'uso improprio del contrassegno, oltre alle sanzioni previste, ne comporta il ritiro immediato da parte degli agenti preposti al controllo ed è seguito, in caso di abuso nell'utilizzo dello stesso, dalla revoca del titolo autorizzativo. Il ritiro e l'eventuale successiva revoca sono previsti anche quando il contrassegno è esposto con validità scaduta.
- Si considera uso improprio utilizzare il contrassegno per dare un servizio all'invalido ma non in funzione della sua mobilità (per esempio, compiere acquisti per conto dell'invalido senza che lo stesso sia a bordo).
- Il Codice della Strada sanziona l'utilizzo del contrassegno non in originale. Non sono quindi ammesse fotocopie, scannerizzazioni o contraffazioni del contrassegno invalidi: in tali casi si incorre nel sequestro del documento non originale, nella sanzione pecuniaria ed amministrativa, e, in caso di contraffazione, anche nella denuncia penale.

Ai sensi della l. 5/2012 (Decreto semplificazioni, convertito in legge il 5 aprile 2012) i titolari di certificazione ai sensi della l. 104/1992 (ASL) o l. 102/2009 (INPS) possono ottenere il contrassegno di parcheggio per disabili senza ulteriore visita medico-legale se nella propria certificazione è indicato che la persona ha «capacità deambulatorie/motorie sensibilmente ridotte» ex art. 381 del Reg. al Codice della Strada. Al contrario, per il rinnovo del contrassegno invalidi temporaneo è necessario procedere a nuova visita medico-legale, o all'esibizione del rinnovo della certificazione ex l. 104/1992 o 102/2009, come da primo rilascio.

➤ **Patente speciale di guida**

Per ottenere la patente speciale è necessario essere in possesso del certificato di idoneità rilasciato da un'apposita Commissione Medica Locale (CML), costituita presso la AUSL, a persone aventi minorazioni anatomiche, funzionali o sensoriali, per la guida di veicoli opportunamente modificati in funzione delle proprie patologie. La Commissione Medica Locale normalmente è presieduta dal Responsabile della medicina legale della ASL in cui è ubicata ed è composta da altri due medici e integrata (nel caso delle patenti speciali) da un medico dei servizi territoriali della riabilitazione e da un ingegnere della carriera direttiva della Motorizzazione Civile territorialmente competente (ossia quella di residenza). La Commissione può anche avvalersi di esperti (art. 330 del Regolamento del Codice della Strada).

La visita può essere richiesta anche presso una Commissione diversa da quella di residenza, che tuttavia in tal caso può accettare o meno l'istanza di accertamento.

Nei confronti del provvedimento in cui la Commissione sancisce l'inidoneità alla patente speciale è possibile fare ricorso, che va inviato entro 30 giorni dal diniego, tramite raccomandata con avviso di ricevimento a: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici Direzione Generale della Motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre ex "Mot 5", via G. Caraci, 36 00156 Roma.

➤ ***Procedura di rilascio***

La visita di idoneità si richiede presentando un certificato medico (redatto su apposito modulo), al quale viene unito un documento di riconoscimento. Nel caso in cui la persona con disabilità sia già titolare di una patente normale (da trasformare in speciale), questa va esibita in luogo del documento di riconoscimento.

Il certificato di idoneità rilasciato dalla Commissione Medica Locale, con validità di 90 giorni, contiene la specifica di quali dispositivi devono essere applicati sulla vettura della persona con disabilità.

La Motorizzazione Civile è competente al rilascio del foglio rosa necessario per l'e-

sercitazione di guida pratica. Durante l'esame di verifica per il rilascio della patente di guida potranno essere confermati gli ausili già apportati e ne potranno essere aggiunti anche di altri. Una volta superato l'esame verrà rilasciata la patente di guida speciale, nella quale saranno anche riportati i codici relativi agli adattamenti prescritti.

Il collaudo dei mezzi adattati invece viene effettuato dalla Motorizzazione Civile presso le officine che hanno curato l'allestimento del mezzo (l'officina che ha installato il dispositivo all'atto del collaudo deve produrre una dichiarazione che ne attesta, con assunzione di responsabilità, la corrispondenza a un tipo approvato). Nel caso delle persone con disabilità motoria, l'adattamento tecnico del veicolo è una condizione inderogabile che deve risultare dalla carta di circolazione.

In caso di acquisto di veicolo nuovo è la stessa concessionaria che, prima dell'immatricolazione del veicolo, curerà anche la fase del collaudo, cosicché il veicolo sarà consegnato con la carta di circolazione aggiornata con tutti gli adattamenti previsti. Nel caso invece di acquisto di un veicolo usato occorre rivolgersi direttamente a una delle officine che possono installare dispositivi di adattamento approvati.

Se la persona con disabilità è già titolare di una patente normale, l'esame di guida non va sostenuto; potrà dunque guidare ogni mezzo che sia provvisto degli adattamenti indicati nel certificato di idoneità rilasciato dalla Commissione.

> Rinnovo

È necessario presentare alla Commissione Medica Provinciale un certificato medico, redatto su apposito modulo e copia della patente in possesso, richiedendo un appuntamento per la visita di idoneità.

Per informazioni più dettagliate: consultare il sito della Motorizzazione Civile.

Il cosiddetto “Dopo di noi”

Normativa di riferimento



L. 05/02/1992, n. 104 - Artt. 1-4
L. 22/06/2016, n. 122 - Artt. 1-5, 7
D.P.R. 22/12/1986, n. 917 - Artt. 15 e 100
L. 08/11/2000, n. 328 - Art. 14

> *A chi si rivolge*

Destinatari della l. 112/2016 sono le persone con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché le persone disabili prive di sostegno familiare, poiché mancano di entrambi i genitori o questi ultimi non sono più in grado di sostenere le responsabilità assistenziali.

Per questi soggetti la legge prevede la predisposizione o l'aggiornamento del progetto individuale tenendo conto della possibilità del venire meno del sostegno familiare, realizzando la progressiva presa in carico del soggetto interessato già durante l'esistenza in vita dei genitori.

> *Cosa sono i progetti individuali*

I progetti individuali per le persone con disabilità sono previsti dall'art. 14, legge 328/2000. Sono redatti, su richiesta del soggetto disabile, dal Comune di riferimento, d'intesa con l'ASL.

Comprendono: la valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona ai quali provvede il Comune in forma diretta o accreditata (con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale), le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

> Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave o prive del sostegno familiare

Viene istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per incrementare il sistema di protezione sociale e di cura per le persone con disabilità grave che siano prive del sostegno familiare. Un Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri fissa i criteri e le modalità per l'erogazione e la concessione dei finanziamenti, le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte, la disciplina delle ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.

Attraverso queste risorse si mira a:

- finanziare programmi di intervento, realizzati da associazioni, fondazioni ed enti senza scopo di lucro, volti alla cura e all'assistenza delle persone con disabilità, con particolare attenzione agli interventi di assistenza domiciliare (in concorso con Regioni ed Enti locali);
- finanziare un sistema di protezione e assistenza globale per le persone con disabilità, attraverso l'adozione di progetti personalizzati di presa in carico (in concorso con gli Enti locali e d'intesa con le Asl);
- finanziare famiglie-comunità, case-famiglia o analoghe strutture residenziali previste dalla normativa regionale, nelle quali inserire progressivamente i soggetti con disabilità grave o privi del sostegno familiare, ai fini della graduale sollevazione della famiglia dall'impegno della loro assistenza (in concorso con Regioni ed Enti locali);
- finanziare la realizzazione di servizi e strutture residenziali innovativi, che permettano alle persone con disabilità grave o prive di sostegno familiare di vivere in totale o parziale autonomia, in un ambiente che riproduca le condizioni abitative della casa familiare (in concorso con Regioni ed Enti locali).

La definizione degli indirizzi di programmazione e delle modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti a valere sul Fondo spetta alle Regioni, cui ogni anno vengono assegnate le risorse disponibili con decreto del Ministero del Lavoro.

La legge 122/2016 prevede poi la definizione dei LEPS (Livelli Essenziali di assistenza

delle Prestazioni Sociali), da garantire su tutto il territorio nazionale. Anche in questo caso, è necessario un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'indicazione dei requisiti strutturali e degli standard qualitativi ai quali devono uniformarsi le famiglie comunità, le case-famiglia o le altre strutture residenziali analoghe.

Inoltre si introducono agevolazioni per la sottoscrizione di contratti di assicurazione finalizzati alla tutela delle persone con disabilità grave o prive del sostegno familiare. La legge porta da 530 a 750 euro l'importo detraibile relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave.

Infine, è prevista la detrazione dall'IRPEF di un importo pari al 19% per le erogazioni liberali in denaro in favore dei programmi di intervento per la tutela e l'assistenza delle persone con disabilità gravi o prive del sostegno familiare. Le persone giuridiche possono dedurre, in quanto oneri di utilità sociale, le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 3.500 euro o al 3% del reddito d'impresa dichiarato, a favore dei programmi di intervento per la tutela e l'assistenza delle persone affette da disabilità grave o prive del sostegno familiare.

In Emilia-Romagna l'attuazione della Legge 112/16 è partita con la DGR 733/2017, con la quale sono state definite le modalità di utilizzo sul territorio regionale delle risorse previste.

Dal 2004 la Regione Emilia-Romagna ha costituito il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA) per finanziare i servizi sociosanitari rivolti alle persone in condizioni di non autosufficienza (anziani e disabili) e a coloro che se ne prendono cura. Come accade per il FRNA, anche le risorse della Legge 112/16 hanno contabilità separata e destinazione vincolata agli obiettivi della Legge 112/16 nell'ambito del bilancio delle Aziende Usl e sono utilizzate in ogni distretto sulla base della programmazione definita dagli Enti Locali.

In Emilia-Romagna per l'attuazione della legge 112/16 è stato utilizzato non solo il sistema di programmazione, ma anche quello di accesso vigente per i servizi sociosanitari destinati alle persone con disabilità finanziati con il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza.

I cittadini in fase di accesso possono fare riferimento allo Sportello sociale, all'Assistente sociale o all'Educatore che di norma svolgono funzioni di Case manager

e alla Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) disabili, l'équipe composta da operatori sociali e sanitari del Comune e AUSL di residenza, presente in ogni distretto, che ha il compito di definire in accordo con la persona con disabilità il **Progetto Individuale di Vita e di Cura**.

L'approccio alla formulazione del progetto di vita promosso dalla legge 112/16 è sicuramente uno degli aspetti più innovativi ma anche di più difficile attuazione, perché si tratta di un nuovo modo di relazionarsi alle persone con disabilità.

Il progetto personalizzato non deve essere inteso come il semplice elenco degli interventi e prestazioni erogate, ma deve essere costruito intorno ai bisogni e alle necessità concrete delle persone con disabilità. Il progetto deve indicare le modalità di monitoraggio, verifica periodica ed eventuale revisione, tenuto conto delle scelte, della soddisfazione e delle preferenze della persona con grave disabilità.

Per ogni progetto deve essere formulato un **budget di progetto**, indicando non solo gli interventi e risorse pubbliche (assegno di cura, interventi educativi, assistenza domiciliare, contributi per l'adattamento dell'ambiente domestico...), ma anche le risorse private disponibili, non solo economiche.

In Emilia-Romagna nell'ambito della programmazione del Fondo Regionale della Non Autosufficienza, che include l'insieme delle risorse destinate alle persone con disabilità e non autosufficienza, viene già assicurato per ogni ambito distrettuale e a livello regionale un sistema di programmazione e monitoraggio (Sistema informativo FRNA-FNA) che per ogni tipologia di intervento elenca le possibili fonti di finanziamento, offrendo in tal modo un quadro allargato di tutte le risorse che concorrono al sistema per la non autosufficienza.

Utilizzando lo stesso elenco di possibili interventi e fonti di finanziamento anche per i singoli progetti individuali, i Servizi preposti alla presa in carico definiscono un budget di progetto, esplicitando le diverse fonti di finanziamento utilizzate, anche ad integrazione delle risorse del Fondo Dopo di Noi, nonché le singole tipologie di intervento e servizi già previste dalla programmazione regionale, esplicitando altresì le tipologie di intervento previste dal Decreto interministeriale 23.11.2016, all'articolo 5 comma 4.

Assieme alla centralità ed autodeterminazione della persona con disabilità, la possibilità di mettere assieme tutte le risorse pubbliche disponibili e nello stesso tempo valorizzare al massimo anche le risorse private, rappresentano tra gli elementi

più innovativi ed importanti della legge 112/2016.

Nel budget di progetto devono essere esplicitate non solo le risorse pubbliche, ma anche nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle relative competenze, le risorse messe a disposizione dalle famiglie o da altri soggetti di diritto privato, quali Fondazioni e altri soggetti del Terzo settore, con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità.

La programmazione regionale ha messo l'accento sulla necessità che nei singoli ambiti territoriali siano valorizzate le esperienze promosse dal terzo settore ed in particolare dalle **fondazioni per il dopo di noi**, già presenti da tempo sul territorio emiliano-romagnolo con esperienze particolarmente qualificate e che hanno ispirato la stessa legge 112/2016.

Il tema della coprogettazione è dunque fondamentale nell'applicazione della legge sul Dopo di Noi ed è particolarmente innovativo il fatto che la coprogettazione e collaborazione tra pubblico e privato debba avvenire su un piano molto concreto ed immediato, cioè quello della costruzione di un progetto di vita per singoli o piccoli gruppi di persone con grave disabilità.

Non si tratta infatti di progettare ed organizzare servizi di carattere tradizionale ma soluzioni abitative che consentano alle persone con disabilità, anche grave, di rimanere nel proprio contesto di vita, nella propria comunità di appartenenza, se possibile nella propria casa, con la massima autonomia possibile.

La quota assegnata all'Emilia-Romagna per il 2022 - 5.951.020 euro - sul monte complessivo che lo Stato ogni anno mette a disposizione delle Regioni con il 'Dopo di noi' (legge 112/2016) ha l'obiettivo di offrire strumenti concreti alle famiglie che hanno bisogno di preservare il futuro e la qualità della vita dei propri cari, quando rimarranno soli.

Il via libera alla programmazione degli interventi e alla suddivisione dei contributi tra tutte le Aziende sanitarie dell'Emilia-Romagna, sulla base del numero di residenti tra 18 e 64 anni, è stato disposto dalla Giunta regionale.

Le risorse serviranno a sostenere le persone con disabilità soprattutto in percorsi di autonomia abitativa assistita, affinché possano decidere da soli dove, come e con chi vivere la loro vita adulta, in maniera gradualmente indipendente dai famigliari, in una casa che sia una vera casa e non necessariamente un istituto.

> I beneficiari

Per accedere agli interventi previsti dal Dopo di noi è necessaria una valutazione multidimensionale, effettuata da équipe di operatori sociali e sanitari dei Comuni e delle Aziende Usl, che prevede la presenza in ogni distretto di una specifica Unità di valutazione incaricata di accertare gli effettivi bisogni e formulare proposte di progetti personalizzati impostati sulle necessità, desideri, aspettative e interessi delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

> Interventi finanziabili

Tra gli interventi che potranno essere finanziati con le risorse assegnate alle Ausl, ci sono quelli di sostegno alla permanenza nel proprio domicilio ; programmi per rafforzare l'autonomia e sviluppare le competenze per la gestione della vita quotidiana, dalla cura della propria persona a quella della casa; interventi di accompagnamento all'uscita dal nucleo familiare, che prevedono l'alternanza di periodi in famiglia e periodi di permanenza presso alloggi alternativi al domicilio abituale; realizzazione di soluzioni abitative alternative al ricovero nelle strutture, come la propria casa di origine, o l'accoglienza in abitazioni, gruppi-appartamento e co-housing.

In base alla legge sul "Dopo di noi" in via residuale possono essere finanziati anche interventi di permanenza temporanea in strutture residenziali, nel caso per esempio si verifichi un'emergenza non gestibile dai familiari.

Infine, almeno 1.173.000 euro dovranno essere destinati all'assistenza delle persone con disabilità di maggiore gravità o perché già privi dei genitori, o i cui genitori non sono più in grado di offrire adeguata assistenza, oppure per le persone ricoverate in strutture non appropriate



Tutela dei diritti dei consumatori con disabilità – Agcom – Delibera AGCOM n. 290/21/CONS

Misure riservate a consumatori con disabilità per servizi di comunicazione elettronica da postazione fissa e mobile

Gli operatori di telefonia sono tenuti, in relazione ai servizi di telefonia vocale, ai servizi di rete fissa ed ai servizi di rete mobile ad offrire specifiche offerte ai consumatori con disabilità, ai soggetti sordi (articolo 1, comma 2, della legge n. 381/1970), ciechi totali (articolo 2 della legge n. 138/2001), ciechi parziali (articolo 3 della legge n. 138/2001) ed invalidi con gravi limitazioni della capacità di deambulazione (soggetti destinatari di benefici fiscali di cui all'articolo 30, comma 7, della legge n. 388/2000, certificati nei verbali di handicap).

I consumatori ciechi parziali ed invalidi con gravi limitazioni della capacità di deambulazione possono richiedere solo una delle agevolazioni, per servizi di rete fissa e misure per servizi di rete mobile e l'operatore può richiedere al consumatore la sottoscrizione di un'apposita dichiarazione di impegno al rispetto del limite predetto (art. 2 comma 2). Le agevolazioni (misure per servizi di rete fissa e misure per servizi di rete mobile) non sono riconosciute qualora il richiedente già benefici di misure governative che prevedono un analogo sconto sulle offerte di servizi a banda ultralarga (art. 2 comma 5).

Entro e non oltre il periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 1° aprile 2022 andava presentata la domanda per accedere alle agevolazione da parte dei consumatori invalidi con gravi limitazioni della capacità di deambulazione (soggetti destinatari di benefici fiscali di cui all'articolo 30, comma 7, della legge n. 388/2000, certificati nei verbali di handicap).
ATTENZIONE: SOLO IL RIFERIMENTO ALLA LEGGE N.388/2000, CON ESPRESSA INDICAZIONE DELL'ART. 30, COMMA 7, DAVA DIRITTO AD ACCEDERE ALLE AGEVOLAZIONI.



Revoca prestazione assistenziale

Sentenza del 9 maggio n.14561/2022 Sezioni Unite Corte Cassazione

Le sezioni unite della Corte di Cassazione, con riferimento alle prestazioni c.d. di durata, la cui esecuzione si protrae nel tempo ed è suscettibile di modificazioni per effetto di fatti sopravvenuti che ne modificano i requisiti costitutivi del diritto, con sentenza 9.5.2022 n. 14561, di “contrario avviso” ad un recente consolidato orientamento giurisprudenziale della stessa Corte di Cassazione, hanno affermato il seguente principio di diritto:

“Ai fini della proponibilità dell’azione giudiziaria con la quale, in caso di revoca di una prestazione assistenziale, si intende accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità, non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa”.

In precedenza la giurisprudenza della Cassazione si era uniformemente espressa affermando che la domanda giudiziaria volta al ripristino di una prestazione in godimento, revocata all’esito di un controllo in sede amministrativa, doveva essere preceduta da una nuova domanda amministrativa, domanda che è funzionale di norma alla necessità di un accertamento dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento di un nuovo beneficio. Le Sezioni unite della Suprema Corte, con la citata sentenza n.14561/2022 hanno “ribaltato” il riferito precedente consolidato orientamento in quanto “imponendo all’invalido, che si sia visto revocare la prestazione in godimento, l’obbligo di presentare una nuova domanda amministrativa, si finisce per precludere, in contrasto con i principi dettati dagli artt. 24 e 113 Cost., la possibilità di ottenere una piena tutela giurisdizionale del diritto inciso dal provvedimento adottato dall’amministrazione.

Reddito personale dell’assistito

Cassazione civile sez. VI, 09/10/2020, n.21763

Anche alla luce del d.l. n. 76 del 2013, conv. in l. n. 99 del 2013, per l’assegno di invalidità, anche nel periodo successivo alla entrata in vigore della l. n. 247 del 2007, occorre fare riferimento al reddito personale dell’as-

sistito con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il predetto fa parte.

Rischio di cadute e indennità di accompagnamento

Cassazione civile sez. VI, 24/02/2021, n.4994

Ai fini del riconoscimento del requisito utile per l'indennità di accompagnamento, l'incombente e concreta possibilità di cadute si traduce in una incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita tale da rendere conseguentemente, necessario il permanente aiuto di un accompagnatore.

Prestazioni assistenziali indebite

Cassazione civile sez. VI, 19/02/2021, n.4600

In materia di prestazioni assistenziali indebite, nell'ipotesi di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto "ab origine" di tutti i requisiti, trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all'art. 2033 c.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto ripetibili, secondo l'ordinaria disciplina civilistica, i ratei dell'indennità di accompagnamento erogati sulla base di un errore, compiuto nel decreto prefettizio, comunque noto alla richiedente, essendo stato alla medesima tempestivamente comunicato dalla commissione medica il verbale attestante il mancato riconoscimento dei requisiti necessari per il conseguimento del beneficio).

Cassazione civile sez. lav., 23/12/2020, n.29449

In tema di **provvidenze per gli invalidi civili**, la presenza di gravi patologie, tali non solo da rendere l'individuo inabile al 100% ma da fare ragionevolmente prevedere che la morte sopraggiunga proprio in dipendenza delle stesse, non esclude il diritto all'indennità di accompagnamento (di cui all'art. 1 della l. n. 18 del 1980 e all'art. 1 della l. n. 508 del 1988) finché l'evento letale sia "certus an" ma "incertus quando", non apparendo razionale e rispondente alle finalità della legge negare la necessità di un'assistenza continua per il fatto che, entro un

periodo di tempo imprecisato, sopraggiungerà la morte a causa delle patologie invalidanti.

L'indennità può essere negata solo quando sia possibile formulare un giudizio prognostico di rapida sopravvenienza della morte, in ambito temporale ben ristretto, di modo tanto che la "continua assistenza" risulti finalizzata non già a consentire il compimento degli atti quotidiani (tra i quali l'alimentazione, la pulizia personale, la vestizione), bensì a fronteggiare un'emergenza terapeutica.

Breve schema riepilogativo delle principali funzioni

> INPS

- Accertamento invalidità civile
- Accertamento handicap
- Assegno mensile di assistenza
- Assegno sociale al compimento dei sessantacinque anni (ex pensione sociale)
- Indennità di accompagnamento
- Indennità mensile di frequenza
- Pensione mensile di inabilità
- Pensione non reversibile (ciechi assoluti)
- Indennità speciali (ciechi parziali)
- Pensione a favore dei sordi
- Indennità di comunicazione a favore dei sordi

> ASL

- Certificato di idoneità per rilascio contrassegno invalidi permanenti o temporanei (Ufficio di Medicina Legale)
- Certificato di idoneità per il rilascio della patente speciale (Commissione Medica Locale integrata, di norma costituita presso l'Ufficio di Medicina Legale)
- Accertamento dell'invalidità per esenzione ticket (Commissione Medica per l'invalidità civile); il certificato va presentato all'Ufficio SAUB del Distretto di residenza.
- Concessione di ausili

Nota bene



Patologie diverse vanno certificate da specialisti della struttura pubblica (poliambulatorio, USL, clinica universitaria, ambulatorio ospedaliero)

> Sindaco del COMUNE DI RESIDENZA

- Rilascio del “contrassegno disabili” (utilizzabile su tutto il territorio nazionale)
- Richiesta di contributi per abbattimento barriere architettoniche

> Agenzia delle Entrate

Agevolazioni fiscali

> Motorizzazione civile

- Rilascio patente speciale di guida
- Esenzione bollo auto: ufficio ACI territorialmente competente
- Esenzione imposta di trascrizione dei passaggi di proprietà dell'auto: PRA territorialmente Competente

Mappa delle funzioni della Regione Emilia-Romagna in tema di disabilità

Ottemperando ai principi e alle finalità della legge 104/1992, la Regione rivolge la propria attenzione all'intero progetto di vita della persona con disabilità, considerando i suoi bisogni in modo unitario e promuovendone la partecipazione nei principali ambiti della vita sociale (famiglia, scuola, lavoro, società). Le politiche in materia di disabilità (politiche sociali, salute, scuola, formazione, lavoro, mobilità) sono attribuite ai rispettivi Assessorati e alle Direzioni generali della Regione⁴.

Politiche socio-sanitarie



Attraverso il Fondo regionale per la non autosufficienza, la Regione sostiene i servizi socio-sanitari domiciliari, diurni e residenziali dedicati alle persone con disabilità grave e gravissima, che in ogni distretto vengono gestiti dai Comuni e dalle Aziende USL, anche avvalendosi di soggetti appartenenti al terzo settore, come associazioni, fondazioni, cooperative sociali, etc.

Poiché la Regione svolge una funzione di programmazione, regolazione e finanziamento, per accedere a questi servizi è necessario rivolgersi ai servizi sociali dedicati alle persone disabili adulte presenti presso il Comune o l'azienda USL di residenza. Per le altre informazioni è possibile contattare il Servizio Assistenza Territoriale.

Servizio di riferimento

Servizio Assistenza Territoriale

Area integrazione sociosanitaria e politiche per la non autosufficienza
sito web: sociale.regione.emilia-romagna.it

⁴ Gli ambiti in cui originariamente si sono sviluppate le politiche regionali sono quattro: salute, servizi sociali, istruzione e lavoro. Si sono aggiunti in seguito mobilità, sport, turismo e comunicazione.



In tema di salute, la Regione riveste funzioni rilevanti in tema di assistenza domiciliare, erogazione dell'assegno di cura ed assistenza socio-sanitaria a persone anziane non autosufficienti o con disabilità.

In particolare, rivolgendosi all'assistente sociale del Comune o ai Servizi dell'Azienda USL di residenza, in base alle proprie condizioni di salute e alla documentazione medica presentata la persona con disabilità può usufruire dei servizi di: assistenza domiciliare, ospitalità nei centri riabilitativi diurni, ospitalità temporanea o permanente in strutture residenziali, sostegno all'inserimento lavorativo, assegno di cura, contributi economici, interventi per il tempo libero.

Per i minori con disabilità (età inferiore ai 18 anni) ci si può rivolgere alla Pediatria di Comunità o al Servizio di neuropsichiatria infantile della propria Azienda Usl, per fruire dei servizi di logopedia, fisioterapia, inserimento scolastico, aiuto socio-economico.

Per ulteriori informazioni e consulenza bisogna rivolgersi agli Sportelli sociali. È possibile individuare quelli competenti direttamente sul Portale Salute della Regione Emilia Romagna, a seconda del servizio di cui si necessita: guidaservizi.saluter.it

Riferimento

Assessorato politiche per la salute

email: sanita@regione.emilia-romagna.it

sito web: salute.regione.emilia-romagna.it



Gli interventi della Regione in questo campo, previsti dalla legge regionale 26/2001, hanno la finalità di facilitare l'accesso e la frequenza delle attività scolastiche e formative. Si tratta di: borse di studio, contributi per libri di testo, servizi di mensa, trasporto, facilitazioni per viaggi, sussidi e servizi individualizzati per gli studenti con disabilità.

Sono servizi a carico del Comune di residenza dello studente (ad eccezione dell'erogazione delle borse di studio, di competenza regionale), salvo accordi diversi tra i Comuni interessati.

Nonostante sia una funzione di competenza comunale, per il trasporto scolastico la Regione prevede risorse ulteriori (compatibilmente con le disponibilità di bilancio) a supporto dell'attività dei Comuni stessi.

Negli indirizzi regionali approvati con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 39/2015 è stata inserita la previsione della copertura del trasporto scolastico degli studenti con disabilità come priorità nel riparto delle risorse regionali disponibili, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 e per un triennio.

La Regione e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e in ottemperanza a quanto disposto dalla leggi n. 104/1992 e 328/2000, promuovono interventi diretti a garantire il diritto all'educazione, istruzione ed integrazione nel sistema scolastico e formativo delle persone con disabilità. Tali interventi vengono attivati all'interno di Accordi di programma (stipulati tra Enti locali, organi scolastici e ASL), finalizzati a coordinare la programmazione dei servizi scolastici con quella dei servizi sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, nonché con le altre attività eventualmente gestite sul territorio da enti pubblici o privati.

Nell'ambito degli Accordi di programma, i Comuni provvedono a porre in essere interventi diretti ad assicurare l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo. A tal fine, forniscono servizi di trasporto speciale, materiale didattico e strumentale, personale aggiuntivo provvisto dei requisiti di legge, col compito di favorire e sviluppare l'autonomia e la

capacità di comunicazione. Questo servizio è fornito nei limiti delle proprie disponibilità e sulla base di un piano educativo individualizzato predisposto con l'Amministrazione scolastica e le ASL. In questi accordi, le ASL provvedono alla certificazione, partecipano alla definizione del piano educativo individualizzato ed effettuano le verifiche necessarie al suo aggiornamento. Assicurano inoltre le attività di consulenza e supporto richieste dal personale docente, educativo e socio-assistenziale impegnato nel processo di integrazione.

Servizio di riferimento

Servizio istruzione

email: istruzione@regione.emilia-romagna.it

sito web: scuola.regione.emilia-romagna.it

Formazione e lavoro



La Regione promuove il diritto al lavoro delle persone con disabilità, come previsto dalla legge regionale n. 17/2005, che dall'art. 17 all'art. 22 contiene norme per la promozione dell'occupazione, qualità, sicurezza e regolarità del lavoro.

Questo sostegno è fornito attraverso:

- (1) inserimento lavorativo, attraverso il collocamento mirato, presso datori di lavoro privati e pubblici, nonché con l'avviamento e il consolidamento di attività autonome;
- (2) istituzione di un fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità, che mette a disposizione risorse per progetti territoriali, compresi incentivi per le imprese che assumono lavoratori con disabilità.

- (3) la concertazione, il confronto e la partecipazione delle associazioni rappresentative delle persone con disabilità e delle loro famiglie;
- (4) l'istituzione di una conferenza sull'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, per verificare lo stato di attuazione degli obiettivi previsti dalla legge.

N.B. Fino al 31 luglio 2016, i servizi di politica attiva del lavoro rivolti alle persone con disabilità sono stati gestiti dai Centri per l'impiego delle Province su base territoriale e sono fortemente integrati con i servizi socio sanitari. Dal 1° agosto 2016 è attiva l'Agenzia regionale per il lavoro, che ha il compito di coordinare e gestire le funzioni svolte nei 38 centri per l'impiego dell'Emilia Romagna, riorganizzando i servizi per l'impiego e integrandosi con i soggetti che operano nell'ambito della formazione e dell'accesso al mercato del lavoro. L'Agenzia gestirà dunque le procedure per la concessione degli ammortizzatori sociali, la certificazione delle competenze acquisite da esperienze svolte sul luogo di lavoro e, in generale, tutte le attività volte a favorire l'occupabilità e la ricerca di lavoro. L'Agenzia gestisce anche il collocamento al lavoro delle persone con disabilità, promuovendo l'integrazione coi servizi sociali e sanitari.

Servizio di riferimento

Servizio Programmazione, valutazione e interventi regionali

email: ProgVal@regione.emilia-romagna.it

sito web: formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it



Le risorse sono destinate a finanziare interventi edilizi sia all'interno degli appartamenti, sia nelle parti comuni dello stabile. Si tratta di interventi che sono finalizzati al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche che costituiscono un ostacolo ai portatori di menomazioni o di limitazioni funzionali permanenti.

Le richieste di contributo vanno presentate nel Comune in cui è situato l'appartamento oggetto dell'intervento edilizio entro il 1° marzo di ogni anno (il termine definisce solo l'anno della graduatoria in cui rientrerà la domanda).

Deve essere allegato il verbale di una Commissione pubblica di accertamento della invalidità (invalidità civile, handicap, Inail ecc.).

I Comuni trasmettono il fabbisogno alla Regione, la quale ripartisce i finanziamenti disponibili. Successivamente, i Comuni provvedono a erogare i contributi agli aventi diritto.

Dal 1° marzo 2014 con una unica domanda è possibile entrare in due graduatorie:

- a. graduatoria nazionale, finanziata dalla legge n. 13/1989;
- b. graduatoria regionale, istituita con la legge regionale n. 24/2001 e successive modificazioni e con la delibera della Giunta regionale n. 171/2014.

Le graduatorie sono parallele:

- » in quella nazionale (attualmente non finanziata), dove i fondi provengono dal bilancio statale, i criteri per la formazione della graduatoria sono la data di presentazione della domanda e la categoria di invalidità. Hanno la precedenza le domande degli invalidi totali con difficoltà di deambulazione;
- » in quella regionale, dove i fondi provengono dal bilancio regionale, i criteri per la formazione della graduatoria sono il valore del reddito ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare dell'invalido e la categoria di invalidità. Hanno la precedenza le domande degli invalidi totali con difficoltà di deambulazione.

Per accedere alle due graduatorie non sono previsti limiti reddituali. Per coloro che non hanno ancora presentato domanda di contributo e non sono in graduatoria è possibile presentare domanda per l'uno o per l'altro fondo, o anche per entrambi; l'eventuale ottenimento del contributo statale si detrae poi da quello regionale. Inoltre, le richieste non possono riguardare interventi finanziati da altre leggi nazionali o regionali. Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza dei fondi restano comunque valide per gli anni successivi, fermi restando i criteri in base ai quali vengono stabiliti gli ordini di priorità sopra riportati. L'eventuale aggravamento dell'invalidità viene considerato dal Comune (al quale viene presentata la domanda) una nuova domanda.

N.B. A partire dal 2015 sono state introdotte importanti modifiche nel calcolo dell'ISEE per i nuclei familiari con componenti con disabilità. A seguito delle sentenze nn. 838, 841 e 842 del 2016 del Consiglio di Stato, la normativa di riferimento è stata ulteriormente modificata attraverso l'art. 2 sexies d.l. 42, convertito con legge n. 89/2016.

Tra gli altri aspetti innovativi, la norma prevede che, per i soli soggetti con disabilità, non siano computate nell'ISEE le provvidenze assistenziali o previdenziali, anche indennitarie, esenti da IRPEF. Inoltre, sono soppresse le franchigie per disabilità media, grave e non autosufficienza previste in precedenza.

Servizio di riferimento

Servizio qualità urbana e politiche abitative

email: pru@postacert.regione.emilia-romagna.it

sito web: territorio.regione.emilia-romagna.it

Fondo per l'eliminazione delle barriere architettoniche:

territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-abitative/fondo-barriere

Coordinamento del progetto

Anna Gnesin

Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Supporto alle attività del difensore civico e della consigliera regionale di parità

Contenuti a cura di

Laura Sanvitale

Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Ufficio del Difensore civico

Si ringraziano per la collaborazione

Baldassare Pastore

Ordinario di Filosofia del diritto UNIFE

Maria Giulia Bernardini

Ricercatrice in filosofia del diritto UNIFE

Progetto grafico ed impaginazione

Federica Grilli

Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Settore Diritti dei cittadini

Stampa a cura del Centro Stampa della Regione Emilia-Romagna

Dicembre 2022

Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Settore Diritti dei cittadini

Difensore civico

Viale Aldo Moro, 50 – 40127 Bologna

Sito web: www.assemblea.emr.it/difensore-civico